

Parte Terza

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

PAGINA BIANCA

Capitolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. - L'azione di contenimento del disavanzo e, in particolare, delle spese di competenza del bilancio statale ha ridotto il margine di manovrabilità offerto dal divario competenza-cassa rendendo più rigido il quadro delle previsioni della spesa statale. Anche per questa via, come si è osservato nelle considerazioni generali sulla gestione del bilancio statale (Parte I, Sezione II, capitolo I, della presente relazione) il peso di ogni ulteriore azione di contenimento tende a spostarsi sulla quota di spesa non direttamente controllata dallo Stato affidata alla responsabilità di altri centri di decisione del settore pubblico.

Appare evidente, in questo quadro, che assume una importanza crescente l'esigenza di un efficace coordinamento della finanza pubblica.

Un passo importante orientato verso una direzione corretta è certamente da identificare nella normativa in tema di finanza locale introdotta dalla legge 26 febbraio 1982, n.51 (di conversione con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n.786) che introduce il controllo della Corte sulla gestione finanziaria dei Comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti e delle province.

2. - Anche nell'esercizio 1982 la tendenza a considerare lo Stato come unico ente di disavanzo ha condotto ad avvicinare il fabbisogno di cassa del settore statale (Stato, aziende autonome, Cassa depositi e prestiti, Tesoro) al fabbisogno del settore pubblico allargato, al cui saldo aggiuntivo concorre, in particolare, il fabbisogno dell'Enel.

Ma la impostazione delle ultime due leggi finanziarie e della disciplina specifica dettata, sull'arco annuale, attraverso la decretazione d'urgenza, per i settori della finanza locale, della previdenza e della sanità mostra come le recenti misure di contenimento della spesa sociale vengano cercando una ridefinizione degli ambiti di responsabilità dello Stato centrale e del sistema delle autonomie.

Per la finanza locale, fermo restando il criterio che impone la deliberazione di bilancio in pareggio, (1), la legge finanziaria stabilisce in modo puntuale il limite entro il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali, nonché al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto (2).

Vincoli, condizioni, indirizzi vengono posti, peraltro, sul versante della politica delle entrate autonome degli enti locali sia tributarie sia tariffarie. In particolare, nel 1983, in attesa della istituzione della imposta comunale sui fabbricati, viene data facoltà ai comuni di applicare una sovrimposta sui redditi da fabbricati, con aliquota massima del 20 per cento.

(1) L. 26 aprile 1983, n.131, che converte con modifiche il d.l. n. 55 del 1983; nello stesso senso la legge 26 febbraio 1982, n.51, che converte con modifiche il d.l. 22 dicembre 1981, n.786.

(2) Art. 5 legge finanziaria 1983, 26 aprile 1983, n. 130; per il precedente esercizio art. 7 della legge finanziaria 26 aprile 1982, n. 181.

Questa concezione dei confini fra oneri della finanza statale e responsabilità a livello decentrato è dilatata dalla legge n. 131, al di là dell'arco annuale. Si stabilisce che, per il triennio 1983-1985, lo Stato corrisponderà ai Comuni ed alle Province lo stesso ammontare di trasferimenti disposto nel 1982. Una graduazione delle erogazioni viene correlata alle politiche autonome dell'entrata poste in essere dagli enti locali stessi fissando, in ogni caso, il criterio in virtù del quale, per il biennio 1984-1985, al complesso dei comuni e delle province verrà comunque assicurato un incremento delle entrate, tributarie e per trasferimenti, non inferiore al tasso programmato d'inflazione.

In materia previdenziale la legge finanziaria (articolo 6 legge n. 130 del 1983) fissa l'ammontare del "complesso dei trasferimenti dello Stato" all'INPS, in 20.700 miliardi. La fissazione di tale limite, in materia nella quale i meccanismi sostanziali generatori della spesa sono per loro natura automatici e alimentati dalle situazioni soggettive dei cittadini, non costituisce un argine di per se stesso sufficiente. Già nel 1982 il ricorso alla tesoreria da parte dell'INPS si valuta abbia superato di oltre 6.500 miliardi il limite previsto per quell'esercizio dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (che convertiva il decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791). La legge finanziaria 1983 prevede, per fronteggiare la possibilità del ripetersi di analoghe situazioni, l'obbligo, a carico dell'INPS, di presentare, entro il 20 luglio 1983, un aggiornamento delle previsioni di fabbisogno per l'esercizio, ed assegna al Ministero del lavoro - ove il tetto prefissato non garantisca la copertura del fabbisogno - il generico compito di "proporre l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione". Non si predeterminano rimedi, insomma, ma si fissa una procedura di "indicatore di allarme".

In materia sanitaria si è proceduto non solo nel senso di limitare e razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, ma verso la ricerca di una maggiore partecipazione (graduata secondo le caratteristiche più o meno "essenziali" delle prestazioni) dei cittadini utenti al pagamento delle prestazioni (1).

In materia di finanza regionale permane la carenza di una disciplina-quadro (dopo la scadenza della legge n. 356 del 1976). La fissazione, nella legge finanziaria del 1983 (così come era accaduto in quella per il 1982) dell'ammontare del fondo comune e del fondo per i programmi di sviluppo regionali si inserisce, così, in un contesto privo delle certezze poste da principi di norme-quadro; mentre permane la "settorializzazione" della legislazione dispesa sia nelle materie comprese nella competenza primaria regionale sia in quelle per le quali operano meccanismi di collaborazione e delega fra Stato e Regioni (2).

Si delinea, così, complessivamente un indirizzo che cerca una linea di riequilibrio della finanza pubblica, a partire dai settori della spesa sociale, da un lato attraverso la fissazione di limiti rigidi programmati alle erogazioni statali, dall'altro attraverso una più diretta responsabilità attribuita alle politiche dell'entrata degli enti decentrati o alla partecipazione degli utenti.

(1) L. 25 marzo 1982, n.98, che converte il decreto legge 28 gennaio 1982, n.16; l. 7 agosto 1982, n.526; d.l. 11 marzo 1983, n. 186.

(2) Si veda, in proposito, il Cap. III della Parte III della presente Relazione.

Tale indirizzo - che si muove del resto in una direzione non dissimile da quella perseguita negli altri Stati industriali dell'occidente per la riqualificazione delle politiche sociali - dovrebbe richiedere: una più rigorosa attenzione verso il quadro delle responsabilità e delle competenze dello Stato ed enti autonomi, superando l'attuale stato di "legislazione di attesa" che ancora caratterizza sostanzialmente le misure di contenimento; una revisione dei meccanismi automatici generatori della spesa, la cui dinamica reale (come emerge in particolare dalle risultanze della gestione in campo previdenziale) è il fattore determinante; una razionalizzazione delle strutture organizzative e dei procedimenti con una reale operatività dei sistemi di misurazione dei dati e dei risultati.

3. - La relazione sul fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato costituisce, nel sistema della riforma, non solo un essenziale documento conoscitivo ma anche il momento di raccordo fra politica di bilancio e politica monetaria e creditizia. Lo sforzo che il Tesoro viene conducendo per la costruzione di un quadro d'assieme (non ancora pervenuto a conclusione) riveste, dunque, una importanza considerevole.

Anche nel 1983 la incompletezza delle informazioni raccolte e le loro disomogeneità hanno impedito la formazione di un conto consolidato di cassa del settore pubblico allargato. Così come era accaduto nel 1982 la relazione anzidetta (presentata al Parlamento il 9 marzo 1983) contiene il conto consolidato del solo settore statale, mentre reca informazioni e stime disaggregate per i singoli comparti del settore pubblico (Regioni, Comuni e Province, Unità sanitarie locali, enti previdenziali, altri enti pubblici non economici,

Enel).

L'articolo 25 della legge n. 468 ha posto, quale premessa della costruzione dei conti della finanza pubblica, una loro "normalizzazione" che ha implicato un considerevole lavoro di omogeneizzazione normativa e tecnica. Si è provveduto, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 a dettare una disciplina per i bilanci degli enti locali la cui attuazione viene gradualmente avanzando. Si prevede, in questo quadro, la redazione di bilanci pluriennali, la approvazione di un bilancio di cassa accanto a quello di competenza, una classificazione economica e funzionale della spesa omogenea a quella del bilancio dello Stato.

Analogamente si è proceduto per gli enti pubblici non economici (decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979), per le Unità sanitarie locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 596 del 1980), per le aziende municipalizzate e provincializzate (decreto ministeriale 4 febbraio 1980), per gli enti portuali (circolare 16 giugno 1980 n. 140070).

Capitolo II

LE REGIONI E LE PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE

La sintesi dei risultati della gestione delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale sarà redatta dopo il giudizio sulla regolarità dei rispettivi rendiconti e comparirà nel III volume della presente relazione.

PAGINA BIANCA

Capitolo III

LE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

1. - Notazioni sui rapporti Stato-Regione

La perdurante mancanza - dopo lo scadere del regime transitorio quinquennale di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 356 - di una adeguata normativa sulla finanza regionale determina una situazione di incertezza che non giova all'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni (1).

Di tale situazione si è occupata la Corte nella relazione sull'esercizio 1981 formulando una serie di proposizioni che in buona misura trovano riscontro nelle conclusioni cui è pervenuto il rapporto presentato dall'apposita commissione di studio insediata presso la Presidenza del Consiglio nel corso del 1982; conclusioni tra le quali, in particolare, vanno rilevate quelle riguardanti la definizione di un'area impositiva propria delle regioni e l'accorpamento dei fondi trasferiti dallo Stato per superare così un troppo frequente uso del sistema delle assegnazioni finalizzate.

A quest'ultimo proposito e in dipendenza dei riflessi negativi che si sono avuti sull'azione amministrativa delle regioni, potrebbe considerarsi l'opportunità, in sede di assetto della finanza regionale, di prevedere strumenti per un più efficace raccordo tra programmazione regionale e programmazione statale.

Potrebbero a tal fine prevedersi, oltre al trasferimento dei fondi destinati alle funzioni normali delle regioni, anche delle as-

(1) Come è noto per il 1982 si è fatto fronte in sede di legge finanziaria (art. 8 l. 26 aprile 1982 n. 181).

Analogamente si è provveduto per il 1983 (art. 4 l. 24 aprile 1983 n. 130).

segnazioni volte a contribuire alla realizzazione di programmi regionali - che lo Stato riconosca collimanti con i propri obiettivi programmatici - e da trasferire di pari passo subordinatamente all'accertamento dell'effettivo procedere del programma.

Esistono tuttora settori in cui non sono intervenute leggi-quadro che ponessero i principi di base - comuni a tutte le regioni - per le materie attribuite alla competenza regionale. Così che le regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa, hanno dovuto esse stesse individuare i principi fondamentali cui attenersi con prevedibili difficoltà, per doversi desumere tali principi da un coacervo stratificato di norme concernenti i vari settori di amministrazione, con risultati talora dubbi (1) e spesso notevolmente difformi tra le varie regioni.

Quanto alla funzione di indirizzo e coordinamento un importante principio è stato affermato dalla Corte costituzionale (2). La Corte infatti nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980 e 20 marzo 1981 - che dettavano norme in materia di interventi a favore del settore artigiano - ha stabilito che la funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni va esercitata in conformità ai criteri che vincolano e dirigono le scelte del Governo, in relazione alle esigenze unitarie dello Stato. Non può pertanto esercitarsi tale potere solo sulla base della generica norma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382 e senza la previa determinazione legislativa dei criteri da seguire nello specifico settore (3).

(1) Ne sono anche indice le numerose questioni sollevate davanti alla Corte costituzionale.

(2) Sentenza n. 150 del 9 luglio 1982.

(3) Dubbi in tal senso erano stati sollevati dalla Corte dei conti in

Quantitativamente cospicua è la normativa, intervenuta nel periodo considerato, che ha in vario modo coinvolto le regioni, sia affidando loro nuovi compiti o imponendo obblighi.

Nel settore dell'agricoltura il comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (1) ha predisposto un quadro di modifiche al Piano agricolo nazionale concernenti, in particolare, lo sviluppo dei terreni di collina e di montagna. Con decreto in data 10 agosto 1982 del Ministro per l'agricoltura sono stati stabiliti i compiti, in particolare di verifica e controllo, da espletarsi dalle regioni per il regime di aiuti comunitari a taluni prodotti agricoli. In materia di acque potabili il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, ha operato una ripartizione di funzioni tra Stato e regioni ed ha stabilito l'obbligo per queste ultime di redigere i piani regionali di risanamento entro 24 mesi dall'emanazione di un decreto di esecuzione del Ministro per la sanità (2). Un altro decreto del Presidente della Repubblica (3) ha operato la ripartizione di funzioni tra Stato e regioni per quanto attiene alle acque di balneazione. Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici inter-regionali, il termine iniziale per l'esercizio da parte delle regioni di tali funzioni ad esse delegate è stato prorogato al

sede di relazione al Parlamento per il 1981 - Atti Camera doc. XIV n. 4, vol. II, parte III, cap. III, pag. 365 -.

(1) Deliberazione del 13 luglio 1982.

(2) Tale decreto è stato emanato il 15 febbraio 1983.

(3) n. 470 dell'8 giugno 1982.

31 dicembre 1982 con decreto legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 53. Può notarsi al riguardo che tale termine era stato originariamente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al 1 gennaio 1980 e correlato alla prevista ma non intervenuta - legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. Esso è stato successivamente prorogato prima con decreto legge 7 maggio 1980, n. 152 - convertito in legge 7 luglio 1980, n. 298 - poi con decreto legge 28 febbraio 1981, n. 35 - convertito in legge 29 aprile 1981, n. 162 - e, da ultimo, con la norma sopra indicata in attesa della emanazione delle norme sulla difesa del suolo. Si pone così - anche in questo come in altri casi - una normazione che nell'aspettativa di eventi futuri rende difficile il provvedere pur in campi di vitale importanza qual'è quello della regolamentazione delle acque. In tema di difesa ambientale - limitatamente all'ambiente marino - la legge 31 dicembre 1982, n. 979, prevede la partecipazione delle regioni alla formazione del piano generale di tutela. Per plessità può destare, al riguardo, la norma del penultimo comma dell'articolo 1 che in mancanza del parere delle regioni, nel termine di 30 giorni, prevede che "il Ministro della marina mercantile procede autonomamente".

E' da condividere, in proposito, l'esigenza dell'effettiva partecipazione regionale attraverso il rispetto del predetto termine da parte degli stessi organi regionali.

Nel settore della sanità il decreto legge 26 novembre 1981, n. 678 - convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12 - ha attribuito alle regioni fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del "piano sanitario nazionale" il compito di fissare le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali de-

terminando le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale in soprannumero. La legge 7 agosto 1982, n. 526, nel quadro dei provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia, ha fatto obbligo alle regioni di adottare le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE, stabilendo altresì per esse l'obbligo di ripetere, entro il 31 dicembre 1982, le somme indebitamente erogate a medici convenzionati. Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 496, è stato demandato alle regioni di provvedere alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo, disciplinandone le procedure e modalità. In attuazione poi della delega conferita al Governo con legge 26 aprile 1982, n. 181, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, ha stabilito che l'ufficio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità provvede a verificare la conformità dei piani regionali ai principi e alle indicazioni vincolanti del piano sanitario nazionale, peraltro ancora non emanato, nonché l'attuazione dei piani sanitari regionali, controllando altresì l'impiego delle risorse ai vari livelli di gestione attraverso l'analisi economico - funzionale dei rendiconti finanziari. Inoltre l'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982) impone alle regioni l'obbligo di verificare, "in relazione ai rendiconti trimestrali", l'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale, con obbligo di sostituirsi agli organi di tali enti - in caso di inadempienza di questi - per adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione delle unità sanitarie locali qualora vi sia un disavanzo. Nel settore dell'energia la legge 29 maggio 1982, n. 308, relativa alle fonti

rinnovabili, ha attribuito talune competenze alle regioni, disciplinando altresì i modi di esercizio.

Dal quadro così abbozzato continua ad emergere - come già rilevato dalla Corte nella relazione per il 1981 - che ben poche sono le norme di principio volte a guidare l'attività delle regioni particolarmente per quanto attiene alla programmazione. Numerose invece le norme settoriali che affidano compiti - a volte fin troppo minutamente regolamentati, in un'ottica più da organi dipendenti che da enti autonomi - senza tuttavia che dia dato cogliervi un disegno organico e complessivo (1).

Echi dell'attuale assetto del rapporto Stato-regioni si colgono anche attraverso le questioni sottoposte all'esame della Corte costituzionale. Va ricordata in tema di finanza regionale - la sentenza n. 94, dell'8 giugno 1981, con la quale la Corte costituzionale nel dichiarare costituzionalmente legittimi gli articoli 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ha affermato che dall'articolo 119 della Costituzione non può trarsi alcun obbligo per lo Stato di versare per intero e immediatamente alle Regioni le somme a queste ultime spettanti e già iscritte nel bilancio dello Stato, ben potendo il legislatore subordinare l'accreditamento delle somme stesse alla dimostrazione delle esigenze finanziarie per effetto dell'avvenuto impegno dei fondi.

Per converso la Corte ha stabilito che i conti correnti istituiti presso la tesoreria centrale non debbono trasformarsi in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale.

(1) Vedansi, ad es., il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, in materia di acque potabili, la l. 26 febbraio 1982, n. 53, per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 496, in materia di sorveglianza biologica.

Numerosi nel periodo considerato sono stati i ricorsi alla Corte costituzionale da parte delle regioni contro leggi dello Stato ritenute lesive dell'autonomia.

Momento assai importante del rapporto Stato-regioni è quella del controllo da parte dello Stato, da esplicarsi tanto in attuazione degli articoli 125, 126 e 127 della Costituzione, quanto ai fini del coordinamento della finanza pubblica - previsto dall'articolo 119 della Costituzione - di cui sempre più si avverte l'assoluta necessità. Infatti la circostanza che solo una parte degli stanziamenti viene gestita direttamente dall'Amministrazione dello Stato impone la necessità di un efficiente controllo sull'intero arco della finanza pubblica.

Quanto al controllo sulle leggi regionali può notarsi come esso abbia assunto, in devianza dal sistema delineato dalla Costituzione, caratteri esclusivi di giuridicità. Infatti i dissensi da parte dello Stato (1) sono sempre sfociati in ricorsi per motivi di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, senza dar luogo a questioni per contrasto d'interesse davanti alle camere: ciò che appare poco in linea con una dialettica fisiologica Stato-regioni.

In tema di coordinamento della finanza pubblica (2) è diffusa ormai la consapevolezza che la mancanza di adeguati controlli sui molteplici centri decisionali ha contribuito a far sì che la spesa pubblica sfuggisse di mano al centro politico. Anche di re

(1) I numerosi e frequenti casi di contrasto sono evidenziati anche dai rinvii di leggi da parte del Governo e dai "visti con osservazioni" apposti dai Commissari del Governo.

(2) E' noto che la finanza regionale è parte dell'intero settore pubblico secondo l'esplicita statuizione dell'art. 30 della l. n. 468 del 1978.

cente in autorevole sede parlamentare (1) è stata energicamente affermata per la gestione della finanza extrastatale la necessità "di opportuni controlli di efficienza oltrechè di legittimità" con richiamo per il Parlamento "al suo ruolo fondamentale di verifica complessiva della spesa pubblica".

Già dal lato della mera conoscibilità - e, conseguentemente, con riflessi sulle previsioni di spesa - si rilevano carenze considerabili derivanti anche dalla non omogeneità dei bilanci regionali(2), dai ritardi talora abnormi con cui vengono approvati i conti consuntivi, dal non essere ancora del tutto funzionante il sistema informativo relativo alla spesa del settore pubblico allargato.

Per ciò che attiene alle somme trasferite dal bilancio statale e relative a spese per funzioni delegate dallo Stato alle regioni, la decisione della Corte - cui è allegata la presente relazione - ha escluso, ancora una volta, tali capitoli di spesa della pronuncia di regolarità. Ciò in quanto il confronto con le scritture delle Corti dà soltanto atto della legittimità dei trasferimenti dei fondi stessi e dell'ammontare di essi, non disponendo la Corte di concreti elementi sulla relativa gestione.

Strettamente connesso al problema sopra cennato si presenta quello più generale della validità dell'attuale sistema di controllo sull'azione amministrativa e di spesa delle regioni, del quale la Corte si è occupata in tutte le sue relazioni.

(1) Senato, relazione della V commissione al disegno per la legge finanziaria 1983, n. 2224-A pag. 22.

(2) Su ciò v. la relazione della Corte dei conti al Parlamento relativa all'es. fin. 1981, vol. II, parte III, cap. III, pag. 365 e seguenti.

A parte il connaturato carattere di non imparzialità della commissione composta in prevalenza di funzionari governativi e presieduta dal Commissario del Governo, l'attuale modulo per le regioni ad autonomia ordinaria si presenta infatti del tutto in soddisfacente(1) anche perché manca un controllo successivo sulla spesa idoneo a seguire il complesso dell'attività di gestione e ad acclarare i tempi di attuazione di programmi e iniziative delle regioni, così come manca soprattutto ogni possibilità di verifica dei risultati raggiunti.

Dato questo ultimo che è invece necessario tanto al Consiglio regionale - per il giudizio politico sull'operato della Giunta - quanto al Parlamento - per le proprie scelte ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Un'ulteriore notazione va fatta con riguardo al Commissario del Governo, le cui funzioni essenzialmente di coordinamento - e quindi di impulso, di raccordo, di sorveglianza -, ad esso demandati dall'articolo 124 della Costituzione, hanno finito per essere,

(1) Echi di come un tale tipo di controllo sia inidoneo anche al limitato, fine di assicurare la legittimità delle delibere amministrative della regione, e tentativi di superare tale situazione si ritrovano anche nelle pronunce delle Commissioni di controllo. Così, la Commissione di controllo sulla Lombardia - delibera n. 2848/3092 del 24 marzo 1982 - ha deciso che il controllo della Commissione non può limitarsi agli atti con cui vengono assunti impegni in via preventiva, prima cioè che si siano verificati i fatti che costituiscono i presupposti dell'obbligazione, ma va esercitato sui fatti posti a base delle singole liquidazioni: di chiarendo pertanto illegittimo il provvedimento che, qualificando i successivi atti di liquidazione come meramente esecutivi, li sottraeva al controllo della Commissione.

di fatto, soverchiate da quelle di presidente della Commissione di controllo.

Recentemente - nella adunanza del 27 maggio 1983 - la Sezione del controllo ha escluso che vi siano profili di incostituzionalità nell'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, relativo al procedimento di nomina del Commissario del Governo.

Pur tuttavia rimane il discorso di fondo dell'essere stato così concentrato in un solo organo il potere di sovraintendere alla funzione amministrativa e di partecipare al controllo di legittimità con una commistione quindi di funzioni quanto meno anomala.

Va segnalata infine la situazione anacronistica della Regione Valle d'Aosta sotto l'aspetto della completa assenza della Corte dei conti dalla funzione di controllo. Tale assenza è in contraddizione con la mancanza di controllo di merito sugli atti della regioni e la limitazione al controllo di legittimità rispetto al quale la Corte è certamente fra gli organi investiti della funzione di controllo, il più competente.

Nei prospetti allegati (1) sono indicate le dimensioni quantitative della gestione finanziaria delle regioni dal 1979 al 1981, con separata prospettazione delle entrate e delle spese, dei residui attivi e dei residui passivi, nonché dei trasferimenti disposti dallo Stato alle Regioni nel 1981 e 1982; distintamente per capitolo e per oggetto.

(1) Vedansi prospetti allegati alla presente relazione.

Seguono una serie di dati, notizie e considerazioni riguardanti: a) la normativa contabile delle regioni nel quadro della legge n. 335 del 1976; b) il settore del turismo (1).

(1) L'indagine è stata svolta per le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

2. - Normativa finanziaria regionale

A - Le leggi di contabilità regionale hanno, sia pure con diversificazioni di specie, accolto i vari principi dettati dalla legge n. 335 del 1976 in materia di bilancio pluriennale (1).

In particolare si nota che:

1) tutte le regioni hanno previsto l'adozione della forma legisla-

(1) Tali principi possono essere così classificati:

a) obbligo per ogni regione di adottare, in forma legislativa, un bilancio pluriennale a fianco di quello annuale con il limite superiore temporale di un quinquennio;

b) obbligo per ogni regione di assumere come punto di riferimento del bilancio pluriennale il programma regionale di sviluppo;

c) rimodulabilità del bilancio pluriennale in ciascun esercizio secondo la proiezione pluriennale prescelta;

d) obbligo di allegare il bilancio pluriennale a quello annuale, con sottoposizione alla stessa procedura di formazione e di approvazione prevista per quest'ultimo;

e) obbligo di distinzione delle spese secondo che siano destinate all'adempimento delle funzioni normali o al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, ovvero che siano necessarie per le funzioni proprie o per quelle delegate dallo Stato;

f) obbligo di indicazione, nella ripartizione delle entrate e delle spese, della quota relativa all'esercizio iniziale e di quella dell'esercizio successivo;

g) obbligo di elaborazione del bilancio pluriennale secondo il quadro delle risorse che ciascuna regione prevede di gestire nel periodo cui il bilancio fa riferimento in base alla legislazione vigente;

h) obbligo di redazione del bilancio pluriennale secondo il quadro delle risorse che ciascuna regione prevede di gestire alla luce delle previsioni di normativa legislativa, innovativa rispetto alle previsioni precedenti;

i) funzione di riscontro da parte del bilancio pluriennale della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da leggi regionali con effetti a carico di esercizi successivi;

l) necessità che tutte le entrate e le spese contenute nel bilancio pluriennale debbano essere inserite nel bilancio annuale affinché possano assumere valore giuridico ai fini della gestione.

tiva per l'approvazione del bilancio pluriennale (1), modulandolo secondo un periodo quinquennale o triennale.

2) tutte le leggi di contabilità regionale hanno stabilito la subordinazione del bilancio pluriennale al programma regionale di sviluppo (2), prevedendo che il primo svolga la funzione di tradurre in termini finanziari e contabili le scelte contenute nel piano regionale di sviluppo (3);

3) è stata recepita l'esigenza che la discussione annuale del bilancio pluriennale costituisca un momento di verifica e di adeguamento dello stato di attuazione del piano regionale di sviluppo;

4) per quanto concerne la struttura del bilancio pluriennale, molte regioni si sono limitate a riprodurre la classificazione

(1) Abruzzo (art. 6 l.n. 81 del 1977); Basilicata (art. 19 l.n. 18 del 1978); Calabria (art. 4, 5° c., l.n. 5 del 1978); Emilia Romagna (art. 4 l.n. 31 del 1977); Lazio (art. 3 l.n. 15 del 1977); Liguria (art. 2 l.n. 42 del 1977); Lombardia (art. 14, 6° c., l.n. 34 del 1978); Marche (art. 29, l.n. 25 del 1980); Molise (art. 3 l.n. 18 del 1982); Piemonte (art. 6 l.n. 55 del 1981); Puglia (art. 6 l.n. 17 del 1977); Umbria (art. 2 l.n. 23 del 1978); Veneto (art. 11 l.n. 43 del 1982).

(2) Abruzzo (art. 6), Basilicata (art. 8), Calabria (art. 4), Campania (art. 4 e 89 l. n. 20 del 1978), Emilia Romagna (art. 4), Lazio (art. 3), Liguria (art. 2), Lombardia (art. 14), Marche (art. 29, 1° c.), Molise (art. 3), Piemonte (art. 5), Puglia (art. 7), Toscana (artt. 39 e 47, l. n. 28 del 1977), Umbria (art. 2), Veneto (art. 10).

(3) Di fatto, peraltro, il bilancio pluriennale regionale riveste un carattere contabile più che programmatico nel senso che i dati in esso contenuti prospettano una proiezione triennale del bilancio anziché una programmazione finanziaria riferita ad un piano di sviluppo.

delle entrate e delle spese già esistenti per il bilancio annuale (1); altre hanno riprodotto esclusivamente la classificazione in titoli (2); altre infine si sono limitate a determinare il contenuto del bilancio senza alcuna indicazione riguardante la struttura (3).

5) Risulta adempiuto da parte delle regioni l'obbligo di redazione del bilancio pluriennale secondo il quadro delle risorse che ciascuna regione prevede gestire nel periodo cui in bilancio fa riferimento, sia in base alla vigente legislazione sia a quella innovativa rispetto alle previsioni precedenti. Inoltre, le regioni hanno disposto l'indicazione analitica della destinazione delle risorse distinta per ciascun progetto, tenendo separati il finanziamento delle funzioni normali da quello concernente le funzioni di sviluppo.

6) Per quel che riguarda l'adempimento dell'obbligo di copertura mediante il bilancio pluriennale, molte regioni hanno stabilito l'obbligo di indicazione, in coerenza col bilancio annuale, della quota delle singole entrate e delle singole spese riguardanti il primo esercizio del periodo pluriennale considerato, nonché della

(1) Abruzzo (art. 9), Calabria (art. 7), Campania (art. 6), Emilia Romagna (art. 8), Lombardia (art. 16), Marche (art. 30), Molise (art. 4), Puglia (art. 7), Veneto (art. 11, 4° c.).

(2) Basilicata (art. 14), Toscana (artt. 59 e 61).

(3) Lazio (art. 3), Umbria (art. 4).

quota relativa al rimanente periodo (1). Altre regioni (2) hanno stabilito che per il primo esercizio del bilancio pluriennale le previsioni delle entrate e delle spese debbono coincidere con quelle del bilancio annuale, dedotte le somme relative alle contabilità speciali.

Qualche regione (3) ha espressamente previsto la possibilità di finanziare spese a carico di esercizi successivi sia mediante variazioni compensative nell'ambito dello stesso bilancio pluriennale, sia mediante il reperimento di mezzi di copertura nuovi.

In ogni caso, mentre è stato recepito, da parte di tutte le regioni, il disegno legislativo di fare del bilancio pluriennale un documento programmatico, immediatamente valido per il finanziamento di nuove o maggiori spese per le previsioni a legislazione vigente, deve ancora realizzarsi parte della normativa contabile fondata su futuri interventi legislativi. Da ciò deriva che nella seconda ipotesi la quantificazione contenuta nella parte programmatica, pur valida ai fini di una valutazione globale degli interventi regionali nel periodo considerato, non può costituire disponibilità immediata ai fini della copertura finanziaria.

7) Tutte le regioni hanno previsto l'inserimento nel bilancio annuale delle entrate e delle spese contenute nel bilancio pluriennale, in quanto solo con il primo viene autorizzata sia la riscos-

(1) Abruzzo (art. 9); Basilicata (art. 14); Calabria (art. 7); Campania (art. 6); Emilia Romagna (art. 8); Lombardia (art. 16); Marche (art. 30); Molise (art. 4); Puglia (art. 7); Toscana (artt. 59 e 61); Veneto (art. 11, 4° c.).

(2) Lazio (artt. 4 e 5); Umbria (art. 4).

(3) Campania (art. 4, 3° c.); Lombardia (art. 14, 5° c.).

sione delle entrate, sia la gestione delle spese, mentre il bilancio pluriennale, di per sé, contiene solo congetture destinate ad entrare annualmente nel mondo giuridico della gestione. Per quanto riguarda il bilancio pluriennale a legislazione programmatica, è stato previsto il meccanismo dell'inserimento nel bilancio annuale di fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, di modo che le spese contenute nel bilancio pluriennale non possono essere erogate se non dopo il previsto intervento del legislatore regionale.

B - Altro principio fondamentale posto dalla legge n. 335 del 1976 è quello delle necessità di approvazione del bilancio regionale (articolo 7, primo comma), secondo i modi e i termini previsti dai singoli statuti e dalle singole leggi di contabilità regionale.

Circa i modi di approvazione sia gli statuti regionali (1) che le leggi di contabilità regionale (2) hanno accolto il principio della utilizzazione dello strumento legislativo.

(1) Abruzzo (art. 31, 3° c.), Basilicata (art. 41, 3° c.), Calabria (art. 62, 4° c.), Campania (art. 20 n. 16), Emilia Romagna (art. 65, 1° c.), Lazio (art. 52, 2° c.), Liguria (art. 71, 2° c.), Lombardia (art. 50, 3° c.), Marche (art. 40, 1° c.), Molise (art. 6, 2° c. lett. C), Piemonte (art. 78), Puglia (art. 70, 3° c.), Toscana (art. 79, 1° c.), Umbria (art. 75, 2° c.) Veneto (art. 58, 2° c.).

(2) Abruzzo (art. 2), Basilicata (art. 30), Calabria (art. 15), Campania (art. 17), Emilia Romagna (art. 15), Lazio (art. 1), Liguria (art. 13), Lombardia (art. 30), Marche (art. 39), Molise (art. 3), Piemonte (art. 33), Puglia (art. 5, 3° c.), Toscana (art. 38), Umbria (art. 6), Veneto (art. 12, 1° c.).

Per quanto riguarda il rispetto dei termini stabiliti nelle singole norme di contabilità delle regioni, dal seguente prospetto appare evidente la situazione con riferimento al periodo 1979-1982 (e per alcune regioni anche 1983), ed in particolare il pesante ritardo nell'approvazione dei conti consuntivi da parte delle regioni Campania, Calabria, e Puglia (1).

(1) Non sono disponibili i dati riguardanti i termini di approvazione da parte della Giunta regionale per le seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Veneto.

REGIONE ABRUZZO

- 1) Termine previste dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 15 dicembre
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 giugno

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conte consuntivo	Bilancio di previsione	Conte consuntivo
1979			30.4.1979	28.3.1981
1980			6.3.1980	8.1.1982
1981			5.5.1981	16.12.1982
1982			13.5.1982	

REGIONE BASILICATA

- I) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione : 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento del bilancio stesso.
- II) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979	17.2.1979	5.II.80	17.4.1979	14.5.1981
1980	8.3.1980	22.I0.1981	11.4.1980	14.6.1982
1981	23.12.1980	in corso di approvazione	3.3.1981	
1982	25.3.1982		4.5.1982	

REGIONE CALABRIA

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 30/11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30/6 dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979	29/12/78	19/10/81	24/8/1979	
1980	14/12/79	15/5/82	2/6/1980	
1981	15/12/80	6/9/82	6/7/1981	
1982	2/11/81		24/7/1982	

REGIONE CAMPANIA

- 1) Termine previste dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 30 novembre
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 giugno

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979			5.6.1979	
1980			12.9.1980	
1981			30.4.1981	
1982			1.6.1982	

Ultimo rendiconto approvato è stato quello relativo all'esercizio 1974, in data 26 giugno 1981.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 30 novembre
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 novembre

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conte consuntivo	Bilancio di previsione	Conte consuntivo
1979			20.4.1979	18.2.1981
1980			23.4.1980	22.4.1982
1981			24.4.1981	
1982			7.6.1982	

REGIONE LAZIO

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: **15 dicembre**
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: **30 giugno**

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979	4.12.78	13.12.80	28.3.79	6.8.81
1980	22.10.79	15.12.81	20.12.79	22.3.82
1981	17.12.80	19.10.82	9.2.81	27.1.83
1982	7.12.81		23.3.82	
1983	30.11.82		31.1.83	

REGIONE LIGURIA

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 15 DICEMBRE ;
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 SETTEMBRE.-

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979	24/11/1978	10/7/1980	1/3/1979	17/12/1980
1980	24/10/1979	25/6/1981	25/2/1980	28/10/1981
1981	18/12/1980	15/7/1982	9/4/1981	27/10/1982
1982	10/12/1981	==	15/4/1982	==

REGIONE LOMBARDIA

- 1) Termine previste dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 15 dicembre (art. 50 statuto)
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 31 luglio dell'anno successivo (art. 51 statuto)

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conte consuntivo	Bilancio di previsione	Conte consuntivo
1979			.24.4.1979,	.24.12.1980
1980			.14.2.1980,	.5.12.1981,
1981			.26.6.1981,	.25.9.1982,
1982			.22.6.1982,	

1983

21.2.1983

REGIONE MARCHE

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 15 dicembre
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 31 luglio

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979			18.5.1979	18.2.1981
1980			22.4.1980	24.11.1981
1981			11.5.1981	22/2.1983
1982			3.4.1982	

1983

18.5.1983

REGIONE MOLISE

- 1) Termine previste dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 30 novembre
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 giugno

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conte consuntivo	Bilancio di previsione	Conte consuntivo
1979			5.3.1979	4.4.1981
1980			10.3.1980	4.12.1981
1981		2.9.1982	4.4.1981	10.12.1982
1982			4.6.1982	
1983			4.3.1983	

REGIONE PIEMONTE

1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 31 agosto per la presentazione del bilancio al Consiglio ad opera della giunta. Nessun termine per l'approvazione da parte del Consiglio, salvo quello derivante dal periodo massimo di quattro mesi fissato per l'esercizio prossimo.

2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 31 luglio (30 aprile per la presentazione al Consiglio)
Legge di contabilità regionale

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979	14.11.1978	28.10.1980	27.2.1979	13.11.1980
1980	16.11.1979	5.5.1981	31.1.1980	9.7.1981
1981	22.12.1980	3.6.1982	23.3.1981	26.7.1982
1982	17.12.1981		30.4.1982	
1983	30.11.1982		23.12.1982	

REGIONE PUGLIA

- 1) Termine previste dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 15 dicembre
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 novembre

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conte consuntivo	Bilancio di previsione	Conte consuntivo
1979			27.4.1979	NON APPR.
1980			12.2.1980	NON APPR.
1981			12.6.1981	NON APPR.
1982			29.4.1982	NON APPR.

REGIONE TOSCANA

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 31 dicembre
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 30 giugno

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979	28.2.1979	30.4.1980	25.5.1979	15.12.1980
1980	3.10.1980	29.4.1981	25.1.1980	12.3.1982
1981	3.10.1980	26.4.1982	4.3.1981	1.2.1983
1982	30.11.1981		1.6.1982	

REGIONE UMBRIA

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: a) presentazione da parte della G.R. entro il 15 novembre di ogni anno;
b) approvazione da parte del Cons. Reg. entro il 30 novembre di ogni anno.
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: a) presentazione da parte della G.R. entro il 30 aprile di ogni anno;
b) approvazione da parte del Cons. Reg. entro il 31 luglio di ogni anno.

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conto consuntivo	Bilancio di previsione	Conto consuntivo
1979	12.9.1978	26.8.1980	20.2.1979	2.3.1981
1980	9.10.1979	28.7.1981	12.2.1980	4.3.1982
1981	10.12.1980	27.7.1982	3.3.1981	21.3.1983
1982	21.12.1981	-	9.3.1982	-

REGIONE VENETO

- 1) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione: 21 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- 2) Termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo: 21 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto.

Anno	Data di approvazione della Giunta		Data di approvazione del Consiglio	
	Bilancio di previsione	Conte consuntive	Bilancio di previsione	Conte consuntivo
1979			2.2.1979	30.1.1981
1980			28.2.1980	28.1.1982
1981			30.1.1981	10.9.1982
1982			28.1.1982	non ancora approvato

1983

31.1.1983

Dall'esame dei prospetti sopra indicati emerge, altresì, la varietà dei termini, previsti dagli statuti o dalle norme di contabilità regionale per l'approvazione dei bilanci.

Tale disomogeneità è peraltro significativa di una problematica di carattere più generale che involge il complesso normativo in materia di contabilità regionale. Appare, in proposito, emblematica la discrasia esistente tra regioni che stabiliscono disposizioni contabili già negli statuti, regioni che rinviano negli statuti stessi alle successive norme di contabilità regionale e regioni che non disciplinano espressamente tutte le fattispecie, rinviando, in proposito alla successiva prassi (1).

Difatti la stessa legge n. 335 del 1976, si è posta come legge-quadro in materia contabile, stabilendo i principi fondamentali entro i quali si è sviluppata la funzione legislativa regionale in materia contabile.

Le successive legge 5 agosto 1978 n. 468, peraltro, ha fatto un passo più concreto verso i problemi del coordinamento finanziario. Secondo l'impostazione assunta da tale legge, i trasferimenti di fondi dal bilancio statale ai bilanci degli enti che si ricollegano alla finanza statale comprendono, in posizione di dipendenza, anche quelli a favore della finanza regionale.

Da questa impostazione è conseguente la necessità di uniforme classificazione dei conti di tutti gli enti pubblici, compresi quelli delle regioni, in funzione della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica.

(1) Tale è il caso della Regione Lazio e in tema di fissazione del termine massimo di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

L'obiettivo della omogeneizzazione dei conti pubblici, pur se utile ai fini della rappresentabilità al Parlamento di risultanze contabili unitarie, in mancanza di una seria revisione del sistema di ripartizione dei mezzi finanziari tra le regioni e gli enti locali, non è esaustivo del coordinamento finanziario voluto dall'articolo 119 della Costituzione.

In mancanza di un organico assetto della finanza regionale si spiegano alcune discutibili tendenze regionali in materia di gestione della spesa. Tale è il caso della Regione Piemonte, che ai termini dell'articolo 56, quarto e quinto comma, della legge di contabilità regionale, fa slittare gli impegni di spesa ad esercizi futuri attraverso l'assunzione di obbligazioni con prenotazioni degli impegni sugli stanziamenti del bilancio pluriennale (1). In proposito, occorre rilevare, oltre il largo uso fattone dalla Regione che risulta abbia applicato la predetta norma ad ogni stanziamento di bilancio avente un supporto legislativo, che il collegamento cronologico dell'impegno alla liquidazione della spesa si traduce in un accorgimento per ridurre notevolmente la massa dei residui passivi, che compromette la chiarezza e la trasparenza dei bilanci e dei conti consuntivi (2).

(1) Siffatti criteri di gestione sembrerebbero obliterare la natura e la funzione del bilancio di competenza annuale, che, a norma della legge quadro statale (art. 3, secondo comma, n. 2; art. 17, primo comma) e della legge di contabilità regionale (art. 24, terzo comma, n. 3; art. 56, primo comma), dovrebbe correlare le previsioni di spesa agli impegni da assumere durante l'anno finanziario e in pari tempo costituire limite giuridico per l'assunzione di detti impegni nel corso dell'esercizio. Correlativamente, sarebbero trasferiti sul bilancio pluriennale vincoli, che, aumentando la rigidità e danno della manovrabilità, pregiudicherebbero la sua funzione programmatica e trasformerebbero tale documento da piano finanziario di riscontro per ulteriori interventi in un vero e proprio strumento di gestione della spesa.

(2) Fondati dubbi di costituzionalità possono essere formulati al riguardo per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione.

c) Altra tendenza delle regioni è quella della sempre maggiore utilizzazione del sistema degli ordini di accreditamento ritenuto più idoneo a consentire tempestività e snellezza nella gestione delle spese.

Le regioni Abruzzo (1), Calabria, (2), Marche (3), e Umbria (4), hanno demandato alla legge annuale di bilancio la scelta del sistema di pagamento, mentre in altre è la stessa legge di contabilità regionale ad indicare le spese per le quali si può adoperare il modulo indicato (5).

Qualche regione, poi, ha espressamente previsto il limite (6) dei singoli ordini di accreditamento, altre hanno rinviato la fissazione di detto limite o alla legge annuale di bilancio (7) o ad un successivo regolamento (8), mentre una ha fatto rinvio ai limiti fissati dalla legge di contabilità generale dello Stato (9).

(1) Art. 60, 1° c.

(2) Art. 62, 1° c.

(3) Art. 94, 1° c.

(4) Art. 49, 2° c.

(5) Basilicata (art. 74, 2° c.).

(6) Abruzzo (art. 60, 3° c), (20 milioni); Lazio (art. 30, 5° c), (20 milioni); Basilicata (art. 74, 3° c), (15 milioni); Molise (art. 53, 2° c), (60 milioni per ciascun funzionario delegato).

(7) Umbria (art. 49, 2° c).

(8) Lombardia (art. 69, 4° c).

(9) Lazio (art. 30, 6° c)

Alcune regioni come l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, e l'Emilia Romagna hanno stabilito la possibilità di emettere accreditamenti senza limiti per le spese relative a funzioni delegate dallo Stato.

L'aspetto che assume, in concreto, più rilevanza in tale sistema è comunque da ricollegare alla disciplina della rendicontazione da parte dei funzionari delegati, nell'ambito della quale alcune regioni hanno stabilito la periodicità trimestrale (1), altre quella semestrale (2), una ha scelto la periodicità quadrimestrale (3), ed un'altra ha rinviato all'emanando regolamento la soluzione del problema (4).

Per quanto riguarda i riscontri sui rendiconti, mentre la maggior parte delle regioni ha previsto la competenza dell'ufficio di ragioneria (5), altre hanno stabilito un sistema di visite ispettive (6), che peraltro non risulta essere stato concretamente attivato.

Sotto l'aspetto dell'individuazione dell'organo legittimato a dichiarare il discarico per accertata regolarità del rendiconto ove-

(1) Abruzzo (art.70,1°c);Basilicata (art.76,1°c);Marche(art.95,1°c); Molise(art.55,1°c), Puglia (articoli97,2°c, e106,2°c).

(2) Calabria (art.63,1°c);Campania (art.68,2°c);Emilia Romagna (art.67 1°c); Lazio(art.31,1° c); Liguria(art.94,1°c),Umbria (art.50,1°c); Veneto (art.92,1°c).

(3) Piemonte (art.72,2°c).

(4) Lombardia (art. 69, 4°c).

(5) Abruzzo (art.74,6°c); Calabria (art.63,4°c);Emilia Romagna (art. 67,4° c); Lazio (art.31,3°c); Liguria(art.94,4°c),Marche(art.95,5°c), Molise(art.55,6°c),Piemonte(art.75,4°c),Puglia (art.108,3°c),Umbria art.50,4°).

(6) Basilicata(art.76,3°c),Lombardia(art.69,3°c),Molise(art.55,7°c); Veneto(art.94).

ro a contestare le irregolarità riscontrate, è stata stabilita la competenza della Giunta, ovvero di singoli Assessori.

Va, innanzitutto, rilevata l'irridoneità della Commissione di controllo, anche per l'attuale composizione collegiale e per la mancanza di supporti organizzativi adeguati, a svolgere un adeguato controllo sulla regolarità dei rendiconti.

Occorre considerare che, solo allorché l'esame e la pronuncia degli organi regionali (per i quali peraltro la predetta funzione costituisce mera facoltà e non obbligo giuridicamente rilevante) sfocia in un provvedimento (ammissivo o di contestazione di regolarità), interviene la possibilità della Commissione di controllo di pronunciarsi sui rendiconti stessi.

La constatazione che in fatto le Commissioni di controllo non vengono investite dell'esame degli atti conclusivi del procedimento di verifica dei rendiconti costituisce riprova dell'inadeguatezza della stessa Giunta a svolgere tale compito; ed è significativo altresì, a tale ultimo riguardo, che non risulti essere stato finora attivato dallo stesso organo regionale il procedimento di resa di conto (articolo 610, terzo comma, reg. con. gen. Stato) nei casi di mancata presentazione da parte dei funzionari delegati.

Altra problematica di particolare interesse concerne i bilanci degli enti dipendenti dalla Regione, per i quali la legge n. 335 del 1976 (articolo 11) ha prescritto l'approvazione da parte degli organi regionali. Mentre tutte le regioni hanno previsto l'approvazione per legge dei bilanci dei predetti enti (1), la stessa

(1) La regione Lombardia ha stabilito la forma della ratifica, da parte del Consiglio dopo l'approvazione della Giunta.

avviene, di fatto, con notevoli ritardi, mentre non viene quasi mai utilizzato il potere di disporre verifiche presso gli enti stessi.

Da ciò consegue che le regioni non sono in grado di conoscere, con esattezza e puntualità, i risultati economici e finanziari degli enti sub-regionali, senza contare che degli stessi raramente risulta sia data contezza in sede di predisposizione dei bilanci consuntivi regionali, vanificando la potestà propria del Consiglio di conoscere i risultati della gestione dell'intera finanza regionale.

E) Ultima notazione merita, nel quadro dell'attuale sistema finanziario regionale, l'analisi delle reali capacità di autofinanziamento da parte delle regioni, in particolare attraverso il ricorso all'indebitamento.

Secondo l'articolo 22 della legge n. 335 del 1976 (modificativo dell'articolo 10 della legge n. 281 del 1970), come è noto, l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse sui mutui e sui prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie delle regioni iscritte in bilancio nel titolo I delle entrate.

Dall'analisi dei bilanci delle regioni per l'esercizio 1981 si è potuto rilevare il rigoroso contenimento della misura del rimborso annuale per ammortamento ampiamente entro la misura massima loro consentita. In particolare, dall'allegato prospetto "A", risultano percentuali di utilizzazioni, rispetto all'importo complessivo disponibile, diverse da parte delle regioni, che vanno da un massimo per le regioni Lazio (72,1 per cento), Liguria (61,5 per cento), Umbria (59,2 per cento) e Toscana (46,7 per cento), ad un minimo per le regioni Campania (4,1 per cento), Calabria (7,1 per cento) e Lombardia (8,5 per cento).

Inoltre, nell'allegato prospetto "B" viene posto in evidenza il confronto tra le diverse forme di finanziamento regionale in rapporto al totale delle entrate. Viene così rilevata, oltre che la percentuale minima di incidenza del ricorso all'indebitamento sul totale delle entrate (tra lo 0,1 per cento della Campania e l'1,2 per cento di Lazio e Toscana), la marginale incidenza, sempre sul totale delle entrate, dei tributi propri, con un minimo per le regioni Basilicata (0,3 per cento) e Calabria (0,4 per cento) ed un massimo per la Lombardia (1,8 per cento). Dallo stesso prospetto si rileva inoltre, ponendo a raffronto i dati relativi ai tributi propri con quelli del rimborso delle annualità di ammortamento, la maggiore propensione di alcune regioni, come il Lazio e la Liguria, all'indebitamento, mentre per le restanti regioni è pressochè prevalente il sistema di pressione tributaria, con preminenza della regione Lombardia (93 miliardi di tributi propri a fronte di 10 miliardi di indebitamento annuo).

Dal medesimo prospetto, infine, si può dedurre la percentuale di incidenza delle entrate contributive nei bilanci regionali, da un minimo per le regioni Liguria (40,8 per cento) e Veneto (39,7 per cento) ad un massimo per le regioni Lazio (87,6 per cento), Calabria (84,8 per cento) e Campania (83 per cento).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno 1981

PROSPETTO A

(in milioni)

Regione	Massimo indebitamento consentito (20% Titolo I Entrate) a	indebitamento previsto nella legge di bilancio b	Rapporto % b/a
Abruzzo	23.444	3.900	16,6
Basilicata	15.798	1.722	10,9
Calabria	45.472	3.219	7,1
Campania	91.128	3.779	4,1
Emilia	57.126	13.000	22,7
Lazio	62.401	45.000	72,1
Lombardia	117.579	10.000	8,5
Liguria	24.839	15.293	61,5
Marche	27.056	3.500	12,9
Piemonte	65.693	15.436	23,5
Toscana	49.660	23.199	46,7
Veneto	56.951	17.321	30,4
Umbria	14.193	8.408	59,2

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno 1981

PROSPETTO B

(in milioni)

Regione	Totale entrate	Tributi propri	Rapporto %	Entrate contributive	Rapporto %	Indebitamento previsto nella legge di bilancio	Rapporto %
	a (1)	b	b/a	c	c/a	d	d/a
Abruzzo	876.872	5.754	0,6	693.835	79,1	3.900	0,4
Basilicata	540.975	1.850	0,3	372.200	68,9	1.722	0,3
Calabria	1.666.829	6.298	0,4	1.414.073	84,8	3.219	0,2
Campania	3.043.341	18.589	0,6	2.527.338	83,0	3.779	0,1
Emilia	2.704.726	29.578	1,1	1.873.199	69,2	13.000	0,5
Lazio	3.590.648	30.005	0,8	3.146.088	87,6	45.000	1,2
Lombardia	5.158.143	93.015	1,8	3.980.415	77,2	10.000	0,2
Liguria	2.145.155	11.713	0,5	875.023	40,8	15.293	0,7
Marche	962.959	8.976	0,9	708.326	73,5	3.500	0,4
Piemonte	2.715.027	38.650	1,4	2.031.183	74,8	15.436	0,6
Toscana	1.847.397	24.198	1,3	1.524.513	82,5	23.199	1,2
Veneto	3.553.153	27.205	0,7	2.121.253	59,7	17.321	0,5
Umbria	832.851	4.445	0,5	555.265	66,7	8.408	1,0

(1) Dati previsionali

3. - Analisi degli interventi e della spesa nel settore del turismo

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di turismo (1), industria alberghiera e relativo personale. Sono state comprese nel trasferimento, con esclusione di quelle di interesse meramente locale riservate agli enti locali, le seguenti funzioni.

- a) programmazione, sviluppo ed incentivazione del turismo regionale;
- b) organizzazione di manifestazioni turistiche;
- c) enti provinciali del turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- d) enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo;
- e) stazioni di cura, soggiorno e turismo e località di interesse turistico;
- f) agenzie di viaggio, ad eccezione del rilascio delle licenze riservate allo Stato;
- g) classificazione e locazione di immobili adibiti ad uso alberghiero, nonché i complessi ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli);
- h) vincolo alberghiero;
- i) guide, corrieri ed interpreti;

(1) L'importanza economica del settore turistico è deducibile dai benefici effetti dello stesso sulla bilancia dei pagamenti: 11.276 miliardi di introiti nel corso del 1982 - secondo dati desumibili dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese 1982 con un incremento di 2.691 miliardi rispetto all'analogo dato del 1981 (8.595 miliardi).

l) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo.

Lo stesso decreto nel riservare allo Stato la funzione di promozione all'estero a favore del turismo nazionale ha stabilito la competenza esclusiva in materia da parte dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT), ed ha sancito l'obbligo per le regioni di utilizzare normalmente il medesimo Ente per le iniziative, realizzate nel proprio territorio, di promozione turistica all'estero.

E' stata, inoltre, riservata allo Stato nelle medesime materie la funzione di indirizzo e di coordinamento esercitata attraverso l'obbligo per le regioni di inviare al Ministro del turismo (1) i programmi di massima delle manifestazioni turistiche, e la formulazione, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, delegabili al Comitato interministeriale per la programmazione economica per la determinazione dei criteri operativi oppure al Presidente del Consiglio con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari, di direttive per il coordinamento delle attività delle regioni, anche in relazione ai programmi economici nazionali.

Il decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 24 luglio 1977, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n.382, ha stabilito (articolo 4), in linea di principio, l'obbligo delle regioni, nello svolgimento di attività promozionali all'estero, di addivenire a preventive intese con il Governo, nell'ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento riservata allo Stato.

Per quanto riguarda la individuazione di funzioni da trasferire alle regioni in materia di turismo, ulteriori o modificative

(1) Il Ministero del turismo assume, come è noto, la funzione di promozione dei valori unitari del turismo e di sollecitazione di iniziative idonee a qualificare lo sviluppo del fenomeno median-

rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972, il decreto in argomento ha precisato che le funzioni amministrative relative alla materia turismo ed industria alberghiera concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale".

Ha stabilito, inoltre, la competenza regionale, attribuendo la in via decentrata ai comuni, in materia di opere, impianti, servizi complementari all'attività turistica, promozione di attività sportive e ricreative, realizzazione e gestione dei relativi impianti ed attrezzature, rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri (1).

Infine ha attribuito alle regioni la funzione di vigilanza sulle attività turistico-ricreative svolte dagli automobil club provinciali.

Per quel che riguarda i rapporti tra regioni ed Ente nazionale italiano per il turismo è stato stabilito, ad integrazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n.6

te forme di cooperazione e di integrazione che interessano sia le imprese sia gli enti e gli organismi nazionali e regionali operanti nel settore.

(1) Questo ultimo settore (rifugi, campeggi e complessi ricettivi extra-alberghieri) era stato attribuito alle regioni in forza dell'art. 1, lett. g., del d.P.R. n. 6 del 1972.

del 1972, l'obbligo per le regioni di avvalersi dell'Ente per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.

Il nuovo ordinamento dell'ENIT, previsto dalla legge 14 novembre 1981, n. 618, ha stabilito il concorso delle regioni nella elaborazione del programma promozionale nazionale, mediante invio all'Ente dei loro programmi di iniziative, da realizzare congiuntamente all'ENIT e in via autonoma. Il programma promozionale nazionale è predisposto dall'Ente e successivamente inviato al Ministro del turismo e alle regioni.

Le direttive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616 nel quadro della funzione di indirizzo e di coordinamento riservata al Governo si sono concretizzate nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e delle successive circolari dell'Ufficio o Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio n. 200/2565/1.12 del 15 aprile 1981, n. 200/4774/1.12 del 5 giugno 1982 e n. 200/457/1/12.

Con le predette disposizioni si è richiamata, con cadenza annuale, l'attenzione delle regioni (1) sulla necessità di una scrupolosa osservanza dell'obbligo, contenuto nello

(1) In particolare nelle predette circolari è stata sottolineata la circostanza del "svolgimento all'estero iniziative et incontri da parte Regioni senza tenersi conto osservazioni effettuate et criteri espressi", e che "nonostante reiterati richiami per limitazione da parte rappresentanti et funzionari regionali viaggi oltre confine, questi non habent subito flessione, ma anzi per certe regioni habent assunto carattere continuativo". Ciò costituisce riprova della insufficienza e inadeguatezza dell'attività di controllo sugli atti regionali, secondo l'attuale struttura.

articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di richiedere per il tramite della Presidenza del Consiglio, il preventivo assenso governativo per viaggi all'estero di rappresentanti regionali per lo svolgimento di iniziative ed incontri promozionali. E' stata inoltre ribadita la esigenza che le attività promozionali all'estero, oltre ad essere contenute in limiti di compatibilità con l'andamento della situazione economica del Paese sotto l'aspetto dell'esborso in valuta estera, siano raccordate, per il tramite del Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze diplomatiche e consolari, anche avvalendosi convenientemente delle strutture organizzative di tali organismi.

Solo nel corso del 1983 è stata emanata la "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", legge n. 217 del 17 maggio 1983, che definisce i principi fondamentali del settore, diretti a garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse. Secondo i principi dettati da tale legge, l'attività di indirizzo e di coordinamento è demandata ad un Comitato di coordinamento per la politica turistica, del quale fanno parte i presidenti delle regioni. Resta assegnata alle regioni, ai sensi della stessa legge n. 217 del 1983, la competenza circa la costituzione di agenzie, quali organismi tecnico-operativi del sistema di governo locale, munite di autonomia amministrativa e di gestione per l'espletamento delle attività di promozione, informazione ed assistenza turistica. E' demandata infine alle regioni la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti, nonché la determinazione dei requisiti richiesti per lo esercizio delle professioni di guida turistica, interprete, accompagnatore turistico, maestro di sci e guida.

REGIONE ABRUZZO

La legge regionale che regola organicamente la materia del Turismo è la n. 50 del 4 giugno 1980, il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale nel corso del 1981.

Tale normativa prevede i seguenti interventi:

- 1) interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica che si concretizza nella costituzione di un fondo di rotazione presso Istituti di Credito destinati al finanziamento, mediante mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale, delle seguenti iniziative:
 - a) realizzazione ed ammodernamento di alberghi, pensioni, campeggi, impianti termali, etc.;
 - b) ammodernamento, ampliamento e rinnovo arredamenti delle opere di cui alla lettera a) ed ammodernamento, restauro e ristrutturazione di edificio da destinare a centri per congressi ed uffici di informazione;
 - c) realizzazione, anche mediante adattamenti di immobili, di ostelli per la gioventù e case per ferie, e ammodernamento ampliamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento delle relative opere.
- I soggetti beneficiari dei predetti interventi sono:
- a) Enti locali e loro Associazioni;
 - b) Associazioni cooperativistiche democratiche del tempo

libero, interessate allo sviluppo delle attività turistiche;

- c) imprenditori in genere, operatori culturali e chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico.

Le provvidenze sono predisposte mediante programma di attuazione; programma che non risulta tuttora adottato.

- 2) Interventi per impianti sportivi-ricreativi e di fruizione del tempo libero con predisposizione di programmi annuali che prevedono le ripartizioni dei fondi tra i Comuni e le loro Associazioni.
- 3) Interventi per la propaganda e la promozione turistica.

In armonia con gli indizzi della citata legge organica n. 50/1980, l'azione regionale, nel corso dell'esercizio 1982, si è diretta verso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- incentivazione del turismo sociale e scolastico attraverso l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta dei servizi di natura collettiva;
- potenziamento e/o miglioramento dei servizi turistici di tipo tradizionale ed in particolare di quelli ricettivi, tenendo conto che gli investimenti operati in questo campo sono in grado di generare circuiti indotti di significativa incidenza, specie nei confronti della creazione di nuovi posti di lavoro al più basso costo unitario;
- trasformazione strutturale della organizzazione turistica complessiva, dando il più ampio spazio agli interventi dei

Comuni e delle Unità territoriali intermedie;

- incremento degli interventi nei confronti della domanda nella duplice direzione dell'ampliamento delle stazioni turistiche e delle fasce sociali in grado di usufruire delle vacanze;
- incremento del turismo termale nelle località di Caramanico, Canistro e Civitella del Tronto, rendendo più funzionali gli impianti esistenti e costruendo nuove strutture ricettive.

In particolare per quanto concerne gli interventi per impianti sportivo-ricreativi, il programma attuativo di tali interventi per l'anno 1982 ha previsto una spesa complessiva di 500 milioni con assegnazione dei relativi fondi ai Comuni beneficiari secondo un piano di riparto predisposto dallo stesso Consiglio regionale.

Attesa l'eseguità del fondo complessivo del programma regionale in questione, ha previsto la contribuzione finanziaria per iniziative del seguente tipo:

- conservazione, o aumento, del livello di efficienza di impianti, attualmente in funzione, realizzabile con minima spesa;
- completamento di impianti, in avanzata fase di esecuzione, che necessitano di modesta aggiunta finanziaria per il conseguimento dell'agibilità;
- realizzazione di nuove piccole infrastrutture sportive all'aperto, di costo contenuto, (campi di bocce, campi di tennis, campi di pallacanestro, pallavolo, minivolley, minibasket, campi pluriuso, spazi pavimentati per pattinaggio, percorsi at-

trezzati etc.) preferibilmente su area di proprietà comunale, con previsione di destinazione sportiva negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Il fondo è stato ripartito come segue, tenendo conto degli indici di utenza, di popolazione residente e di popolazione scolastica:

Provincia di L'Aquila	- 24%	di £. 500.000.000	= £. 120.000.000
" " Teramo	- 22%	" £. 500.000.000	= £. 110.000.000
" " Pescara	- 24%	" £. 500.000.000	= £. 120.000.000
" " Chieti	- 30%	" £. 500.000.000	= £. 150.000.000

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari sono stati adottati i seguenti criteri:

- a) inserimento di almeno un Comune per ciascuna Comunità Montana;
- b) esclusione dei Comuni di maggiore dimensione demografica e sviluppo edilizio, che possono più facilmente accendere mutui utilizzando come cespiti delegabili i proventi del rilascio delle concessioni edilizie;
- c) ricarica finanziaria del programma 1981, per il completamento di iniziative avviate, con detto programma, da Comuni assolutamente sprovvisti di mezzi finanziari alternativi;
- d) realizzazione di iniziative, di modesta entità e di fattibilità immediata (possessione di area, apposita pre

visione di P.R.G. - P.D.F.) in Comuni, scarsamente dotati di infrastrutture sportivo-ricreative e suscettibili di sviluppo turistico.

Per quanto riguarda gli interventi per la propaganda e la promozione turistica il programma per l'anno 1982, ha previsto una spesa complessiva di 1,1 miliardi per le seguenti iniziative:

- a) propaganda e pubblicità turistica;
- b) partecipazione a mostre, rassegne, fiere, convegni, congressi, conferenze, incontri di pubbliche relazioni, in Italia in via autonoma, con la collaborazione degli Enti Locali e turistici d'intesa con l'Enit ed altri organismi statali, nonché forme di promozione all'Estero in collaborazione con l'Enit mediante programma annuale corrispondente alle concrete possibilità di offerta, ai fini di raggiungere, con la minor spesa, la più alta produttività promozionale; si osservano le disposizioni previste dagli articoli 4 e 57 del Decreto del Presidente della Repubblica;
- c) attività promozionali e interventi della Regione e degli Enti Pubblici coordinati con i soggetti che operano nel settore, attraverso la concessione di contributi particolari a sostegno di iniziative e di campagne pubblicitarie di particolare interesse realizzate in modo collettivo dagli operatori privati, intese a favorire il turismo montano, il turismo culturale, congressuale e sociale anche in periodo di bassa stagione.

- d) acquisto, edizione e produzione di materiale pubblicitario grafico e di mezzi audiovisivi, in funzione dell'attività di propaganda e di commercializzazione dell'offerta turistica;
- e) incentivazione, attraverso la concessione di contributi, del turismo sociale (lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati, emigrati, studenti, giovani, anziani e simili categorie sociali), per la fruizione delle vacanze di norma di bassa stagione;
- f) studi, rilievi, ricerche e progetti per la conoscenza, l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali; l'adesione ai programmi comuni di informatica interessati al turismo;
- g) incentivazione delle iniziative ed attività rivolte alla valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
- h) incentivazione delle iniziative per manifestazioni turistiche sul territorio regionale ad opera di Enti pubblici di diritto pubblico e Associazioni di turismo sociale;
- i) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Il fondo complessivo è stato così suddiviso per tipo di intervento:

- MANIFESTAZIONI IN ITALIA	L. 75.000.000.=
- MANIFESTAZIONI ALL'ESTERO	L. 80.000.000.=

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- MATERIALI AUDIOVISIVI	L.	110.000.000.=
- EDIZIONI; MATERIALE PUBBLICITARIO E STRUMENTI PER LA PROPAGANDA	L.	135.000.000.=
- PUBBLICITA' INVERNALE SULLA STAMPA NAZIONALE + IVA 15 per cento	L.	139.977.310.=
- CONGRESSI, PUBBLICHE RELAZIONI E OSPITALITA'	L.	120.000.000.=
- SOSTEGNO E INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	L.	220.000.000.=
- SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI	L.	50.000.000.=
- ASSOCIAZIONISMO	L.	50.000.000.=
- TURISMO SOCIALE E SCOLASTICO	L.	100.000.000.=
- FONDO DI RISERVA	L.	20.000.000.=

	TOTALE	L.1.099.977.310.=

Sono altresì da segnalare le leggi regionali 9 aprile 1975, n. 32, contenente norme per lo sviluppo del Turismo Speleologico della Regione e nn. 47/2975 e 51/1981, che prevedono contributi a favore di Associazioni - pro-loco e degli Enti provinciali per il turismo nonché a favore di enti pubblici e di diritto pubblico che svolgono iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico e attività per incrementare il turismo sociale e giovanile.

In particolare in attuazione della legge regionale 32/1975 il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 90/18 del 10 novembre 1982, ha approvato il programma organico di interventi per l'anno 1982 per una spesa complessiva di 20 milioni così articolato:

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Museo di Speleologia "VIRIVERA" L'Aquila	L.	2.000.000
Gruppo Speleologico Aquilano - L'Aquila	L.	1.000.000
Speleo Club - Chieti	L.	2.000.000
Gruppo Speleologico - Farindola	L.	2.000.000
Federazione Speleologica Abruzzese		
L'Aquila	L.	5.000.000
Gruppo Speleologico Subacqueo - Ortona	L.	600.000
WWF - L'Aquila	L.	600.000
Gruppo Grotte Teramo	L.	600.000
Centro Studi Ecologia del Quaternario	L.	600.000
Coturismo - Sezione speleologica	L.	600.000
Stampa posters a colori "Grotte d'Abruzzo"	L.	5.000.000

In attuazione della legge regionale n. 47/1975 sono state erogati, nell'anno 1982, 400 milioni per manifestazioni attinenti al movimento turistico e 60 milioni a favore di enti vari per attività svolta nel settore del turismo sociale e giovanile.

La spesa complessiva, in termini di impegni, relativa al settore del turismo è stata nel 1981 pari a 18 miliardi.

I pagamenti sono stati complessivamente pari a 16,3 miliardi (15,9 miliardi in conto competenze e 305 milioni in conto residui).

REGIONE BASILICATA

- Il settore del turismo puntualmente disciplinato dalla regione Basilicata (1), ha presentato aspetti di particolare importanza con riguardo alle modalità di applicazione della materia, in passato affidata alla cassa per il Mezzogiorno, relativa alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523; avendo la regione stabilito di stipulare apposita convenzione con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito alberghiero-turistico al fine di ammettere alle agevolazioni di cui al citato articolo 125 le iniziative alberghiere per le quali era stata presentata istanza alla Cassa e da questa trasmessa per competenza alla Regione.

Per tutte le altre iniziative relative alla ricettività turistica, invece, è applicabile la legge regionale n. 32 del 1977 e successive modificazioni.

(1) Tra le altre si citano le seguenti leggi:

- 1) L.r. n. 32 del 23 agosto 1977 - "Provvidenza per lo sviluppo programmatico della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi".
- 2) L.r. n. 11 dell'8 marzo 1978 - "Interventi per opere di particolare interesse turistico".
- 3) L.r. n. 44 del 24 maggio 1980 - "Interventi per la costruzione e rinnovo di strutture turistiche sull'intero territorio regionale".
- 4) L.r. n. 17 del 10 luglio 1981 - "Norme per la salvaguardia e la promozione del Parco Naturale del Pollino".

Con riferimento alle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo delegate alle regioni (articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), la Regione Basilicata, nelle more di un'adeguata normativa, ha emanato, con provvedimento della Giunta Regionale del maggio 1981, direttive per l'uso della balneazione sul litorale ionico.

I provvedimenti più rilevanti adottati dalla Regione riguardano:

- l'approvazione di programmi di opere in attuazione delle leggi regionali 32 del 1977 e 44 del 1980 che prevedono la concessione di contributi in conto capitale ad operatori privati e pubblici per la costruzione, ricostruzione, trasformazione e completamento di strutture ricettive e impianti complementari connessi;
- iniziative atte a favorire il turismo scolastico e sociale attraverso contributi erogati agli Enti provinciali territoriali e all'Azienda Autonoma che materialmente gestiscono l'operazione;
- la concessione di contributi straordinari ad Enti pubblici per interventi urgenti nelle aree turistiche;
- l'approvazione del primo programma stralcio del "Progetto Pollino" per una spesa di 14.000 miliardi.

Tra i piani e programmi più significativi si segnala il "Progetto per lo Sviluppo del turismo" approvato negli anni precedenti e ancora in fase di attuazione (1), finanziato con i fondi

(1) Tale progetto prevede la seguente ripartizione in base agli obiettivi specifici:

1) Incentivazione industria alberghiera: 12.948 miliardi

2) Progetto Pollino: 20 miliardi

3) Progetto Ionico: 5 miliardi

4) Altri interventi: 1,3 miliardi

Totale 39,248 miliardi

stanziati dall'articolo 7 della legge n. 183 del 1976,

In particolare nel 1982 oltre al programma (il 2° dall'entrata in vigore della legge regionale n. 44 del 1980) di interventi per la costruzione ed il rinnovo di strutture turistiche sull'intero territorio regionale, approvato nel mese di giugno con un impegno di spesa da parte della Regione di 288 milioni su una spesa ammissibile di 742 milioni e di investimento globale di 921 milioni, è stato varato in novembre il programma (il 5° dall'entrata in vigore della Legge regionale n. 32 del 1977 ed il 2° dopo le modifiche e le integrazioni apportate con la legge regionale n. 27 del 1981) di finanziamenti di progetti per lo sviluppo programmato della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi. Tale programma prevede un investimento globale di 10,1 miliardi con un impegno regionale di spese di 4,4 miliardi, e riguarda interventi localizzati, a differenza dei programmi precedenti, nelle aree turistiche interne con tre iniziative ricadenti fuori dalle aree turistiche riconosciute. La quasi totalità dei progetti concerne strutture alberghiere nuove o da completare o da ampliare; una sola iniziativa riguarda la costruzione di un campeggio del Metapontino.

Circa le dimensioni e la tipologia delle iniziative è da rilevare che gli interventi più consistenti ricadono nell'area "Sellata, Volturino, Val d'Agri", tre dei quali superano il miliardo di lire. Trattasi di tre complessi ricettivi articolati nel contesto ambientale della Val d'Agri e ridosso dei due massicci montuosi del Volturino e del Sirino, località in cui la Regione sta attivamente avviando lo sviluppo del turismo invernale.

Degno di nota infine è il programma di interventi turistici finanziati con i fondi Bankers Trust (Casmez). Trattasi di fondi

internazionali finalizzati ed interventi comportanti una spesa complessiva di 4.970 miliardi nelle aree interne, gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le opere programmate risultano per la maggior parte progettate ma non ancora eseguite.

Quanto alla legge regionale 11/78, relativa agli interventi per opere di particolare interesse turistico, è da rilevare che la stessa non ha avuto pratica attuazione in quanto la sua dotazione finanziaria è stata utilizzata solo per il Progetto Pollino e per il Progetto Latronico.

Va segnalato infine che i piani territoriali di coordinamento del Pollino e dell'area Metapontina ancorché predisposti da tempo, non risultano ancora adottati.

L'azione di sviluppo del turismo finora svolta ha evidenziato alcune rilevanti disfunzioni all'interno e tra gli enti interessati, che hanno ritardato la realizzazione del complesso programma dell'intervento sia sul piano infrastrutturale che ricettivo.

Si sono segnalati al riguardo:

- 1) notevoli ritardi degli enti nella predisposizione dei progetti esecutivi e negli atti amministrativi relativi agli appalti delle opere;
- 2) la mancata dotazione da parte di molti comuni degli strumenti urbanistici, che ha comportato grande difficoltà anche per gli stessi enti per la realizzazione delle infrastrutture turistiche;
- 3) l'impossibilità di controllare con una direzione unitaria l'intero processo in cui si articola un'opera, attesa, la molteplicità di enti operanti nel settore (Cassa per il

Mezzogiorno, Comuni, Regioni ecc.).

Ciò comporta notevoli ritardi nella realizzazione degli interventi con la conseguenza di creare una forte divaricazione, per effetto del processo inflazionistico, tra l'impegno di spesa e la spesa effettiva che l'opera richiede.

La spesa complessiva, in termini di impegni, relativa al settore del turismo è stata nel 1980 pari a 3,9 miliardi.

I pagamenti sono stati complessivamente pari a 3,2 miliardi (2,7 miliardi in conto competenze e 510 milioni in conto residui).

REGIONE CALABRIA

La Regione Calabria, dalla sua costituzione ha emanato le seguenti leggi (1):

- 1) legge 31 agosto 1973, n. 5 - Incentivazioni nel settore turistico alberghiero;
- 2) Legge 23 gennaio 1975, n. 5 - Norme per l'incentivazione dell'afflusso turistico attraverso trasporti aerei;
- 3) legge 2 giugno 1976, n. 15 - Modificazioni della legge regionale 31 agosto 1973, n. 15;
- 4) Legge 2 giugno 1980, n. 23 - Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva;
- 5) legge 14 settembre 1981, n. 17 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 23;
- 6) 26 novembre 1982, n. 16 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 settembre 1981, n. 17.

La regione non ha mai predisposto un piano o programma nel settore del turismo. Lo stanziamento di 150 milioni, all'uopo previsto nel bilancio 1982, non è stato nemmeno impegnato.

(1) Tutte le leggi sopraelencate, ad eccezione di quella di cui al n. 2, riguardano contributi in conto capitale o interventi pluriennali sulla spesa ammissibile per la costruzione o ammodernamento di impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri. L'unica legge che concede incentivi all'attività promozionale della offerta turistica è quella di cui al punto 2), con un finanziamento limitato agli esercizi dal 1975 al 1977.

Tutte le leggi predette prevedono, in caso di mancanza di impegni, la riutilizzazione dei fondi - negli esercizi successivi a quello di stanziamento.

Nel bilancio preventivo del 1982 sono previsti i sottonota
ti stanziamenti:

a) su due capitoli riguardanti lo sviluppo delle strutture turistiche-ricettive in attuazione delle leggi regionali richiamate, 1,3 miliardi in conto residui, 18 miliardi in conto competenza, di cui spendibili - bilancio di cassa - 9 miliardi.

I residui non sono stati spesi e sullo stanziamento di competenza non è stato assunto alcun impegno.

b) sul capitolo: contributi agli enti provinciali per il turismo, ai sensi della legge 4 marzo 1964, n. 114, 3,6 miliardi; sul capitolo: contributi ordinari a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per l'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, 2,2 miliardi; sul capitolo: interventi a favore di enti pubblici, nonché di altri enti per iniziative interessanti il movimento turistico ai sensi della legge 4 settembre 1964, n. 114, 402 milioni per residui e competenze;

c) sul capitolo: attività promozionale e di commercializzazione dell'offerta turistica calabrese, 497 milioni sul conto residui e 3,5 miliardi sulla competenza; sul capitolo: spese per il funzionamento dell'ufficio di rappresentanza turistica di Milano, nonché spese per attività promozionali, 60 milioni.

Su una spesa totale complessiva di 2,442,7 miliardi prevista per il 1982, la Regione Calabria ha destinato al turismo complessivamente 20,5 miliardi pari allo 0,84 per cento della intera spesa.

Lo stanziamento relativo allo sviluppo delle strutture riri

cettive di cui al punto a) pari a 10 miliardi non è stato speso o impegnato; quello di cui al punto b) pari a 5,8 miliardi è stato destinato a spese correnti; tali debbono ritenersi i contributi ordinari ad enti subregionali dotati di notevole organici; quello di cui al punto c) pari a 4,1 miliardi, da ritenersi destinato a spese di investimento promozionale, è stato così utilizzato: circa il 65 per cento è stato speso per l'acquisto di spazi pubblicitari, di guide turistiche della Calabria e di altre pubblicazioni utili per l'attività promozionale turistica; la restante disponibilità è stata spesa per la partecipazione diretta della Regione a manifestazioni e riunioni di operatori turistici e stranieri, portatori probabili di domanda turistica, nonché sotto forma di contributi ad enti pubblici ed a consorzi di operatori turistici per iniziative promozionali.

Dai dati esposti, appare evidente innanzitutto la esiguità della spesa nel settore in proporzione a quella complessiva regionale, tenuto conto dell'importanza che ha o potrebbe avere il turismo nell'economia della Calabria.

Inoltre, la mancata utilizzazione degli incentivi da parte degli operatori privati è sintomatica di disinteresse ad investire nelle strutture ricettive o per saturazione del settore o per scarsa remuneratività degli investimenti.

La causa di ciò potrebbe essere un'offerta del servizio turistico formata sul mercato in maniera scarsamente coordinata come è evidenziato dalla mancanza di un programma e di un piano dell'attività promozionale e dalla distribuzione della spesa, sia pure esigua, per investimenti promozionali, in forma frammentaria, senza una chiara visione delle finalità da conseguire.

REGIONE CAMPANIA

La legislazione regionale più significativa nel settore turistico è stata la seguente:

- 1) Provvidenze per costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari della Regione Campania. (legge regionale 16 novembre 1973, n. 19).
- 2) Interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione (legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4).
- 3) Campagna promozionale speciale 1974 per il turismo in Campania (legge regionale 18 maggio 1974, n. 18).
- 4) Finanziamento del programma di interventi per la balneazione 1974 (legge regionale 20 agosto 1974, n. 42).
- 5) Istituzione albo regionale delle Associazioni "pro-loco" (legge regionale 9 novembre 1974, n. 61).
- 6) Istituzione dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida (legge regionale 9 novembre 1974, n. 62).
- 7) Rifinanziamento della legge regionale n. 18 del 18 maggio 1974: Campagna promozionale speciale 1974 per il turismo in Campania (legge regionale 14 maggio 1975, n. 28).
- 8) Legge regionale n. 4 del 14 gennaio 1974 - Modifiche e riapertura termini (legge regionale 26 maggio 1975 n. 37).

- 9) Modifiche e rifinanziamento della legge regionale n. 19 del 16 novembre 1973: provvidenze per costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari della Regione Campania (legge regionale 5 giugno 1975 n. 52).
- 10) Interventi per favorire l'agriturismo (legge regionale 5 giugno 1975, n. 53).
- 11) Interventi regionali nel quinquennio 1976-1980 in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 (legge regionale 7 febbraio 1979, n. 14).
- 12) Provvidenze per costruzione, ampliamento arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari della Regione Campania (legge regionale 16 novembre 1973, n. 19).
- 13) Proroga del vincolo alberghiero disciplinato dalla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni (legge regionale 4 febbraio 1981, n. 4).
- 14) Interventi regionali nel quinquennio 1976-80 in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 (legge regionale 7 febbraio 1979, n. 14).
- 15) Contributi per l'acquisto di fabbricati a salvaguardia della attività ricettiva e alberghiera (legge regionale 19 maggio 1982, n. 28).
- 16) Istituzione cinetica regionale, Centro cinematografico - audiovisivo regionale (legge regionale 27 maggio 1982, n. 31).

17) Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania (legge regionale 3 agosto 1982, n. 45).

18) Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio 1980, n. 54 e 1° settembre 1981, n. 65, in materia di turismo (legge regionale 3 agosto 1982, n. 47).

Trattasi, in particolare, di interventi regionali a sostegno delle più importanti manifestazioni per promozione dell'immagine turistica della Campania attraverso la valorizzazione di tradizioni popolari e di attività culturali di alto livello, quali il festival del Cinema per ragazzi di Giffoni della Piana, gli incontri del Cinema di Sorrento e Napoli, il Premio Cinema Ischia di Lacco Ameno, i Concerti di Ravello, le Settimane musicali napoletane di Villa Pignatelli e del Teatro S. Carlo, il Lacceno d'oro di Avellino, la Stagione di spettacoli di prosa di Benevento, il Concorso ippico di Caserta e quello di Monte Faito e gli spettacoli classici del teatro grande di Pompei e dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

Soggetti beneficiari sono stati:

- 1) gli "enti locali e loro consorzi" e altri "enti pubblici per la costruzione e l'ampliamento di impianti termali e congressuali";
- 2) le "organizzazioni cooperativistiche e sociali per la realizzazione e l'ammodernamento di case per ferie dei lavoratori, di ostelli per la gioventù, campeggi e villaggi turistici a tipo alberghiero";

3) gli "operatori singoli od associati" e le "persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri operanti nel settore, per la costruzione, la ristrutturazione, ampliamento, adattamento e ammodernamento di immobili ad uso di alberghi, pensioni, etc., nonché di ostelli per la gioventù e villaggi turistici a tipo alberghiero" (articolo 21 legge regionale n. 14 del 1979).

Per completare il quadro delle incentivazioni turistico-alberghiere e per meglio qualificare l'offerta turistica del settore complementare all'attività alberghiera vera e propria (vedi agenzie e viaggi, stabilimenti balneari, ristoranti, impianti ricreativi e culturali ivi compresi gli impianti sportivi atti ad incentivare il turismo) sono state definite n. 118 iniziative per complessivi 2,7 miliardi su un totale di n. 126, in armonia alle linee di sviluppo turistico del settore secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate alla legge regionale n. 44 del 29 maggio 1980.

Un numero considerevole di tali iniziative sono già realizzate ed interessano località comprese nei "tratti funzionali" di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1982 concernente l'approvazione del programma stralcio del "Progetto per gli itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno".

Nel 1982 sono stati disposti anche "interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania" (anche della terza età) per un ammontare di 2.500 milioni (legge regionale n. 45 del 3 agosto 1982).

La Regione Campania ritiene strettamente legate all'incremento del movimento turistico anche le attività artistiche e di

spettacolo in genere, oltre che talune attive sportive: in questo quadro si colloca la legge regionale n. 31 del 27 maggio 1982, con la quale è stato istituito il Centro di diffusione cinematografico-audiovisivo regionale, con finalità di diffusione della conoscenza critica del patrimonio di settore e iniziative di ricerca dalle origini del muto alle più recenti sceneggiate cinematografiche.

La spesa per il solo settore turistico (esclusi sport e spettacolo) ammonta, per l'esercizio 1982, a 15.200 milioni, dei quali 6.500 milioni per spese di funzionamento e per spese del personale dipendente dagli Enti Provinciali del Turismo (4.500 milioni) e dalle Aziende di cura, soggiorno e turismo (circa 2.000 milioni).

Dagli allegati prospetti, infine, secondo dati forniti dall'Amministrazione regionale, è possibile desumere dati statistici relativi agli arrivi e alle presenze nella regione di turisti italiani e stranieri.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE ARRIVI ALBERGHIERI e EXTRA

TOTALI _w	1981	1982	%
STRANIERI	683.178	879.021	+ 28,67
ITALIANI	1.753.866	1.860.737	+ 6,09
TOTALI	2.437.044	2.739.758	+ 12,3

TOTALE PRESENZE ALBERGHIERE e EXTRA

	1981	1982	%
STRANIERI	4.827.063	5.985.322	+ 24,00
ITALIANI	9.301.450	9.617.720	+ 3,40
TOTALI	14.128.513	15.603.042	+ 10,43

REGIONE EMILIA

Il settore turistico svolge un ruolo dei più importanti nell'economia regionale (1), considerando che il 17 per cento

(1) La legislazione regionale più significativa è stata la seguente:

- l.r. 14 marzo 1975, n. 16 (vengono disposti interventi a favore di enti locali territoriali per realizzazione o miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo e per la costruzione e l'adeguamento di attrezzature alberghiere), modificata dall' l. 23 giugno 1978, n. 19, 19 giugno 1979, n. 19.
- l.r. 8 luglio 1976, n. 26 (si fissa un programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane).
 - l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 (si attua l'adeguamento regionale alle disposizioni della l. 12 marzo 1968, n. 326 per interventi nelle attività turistiche).
 - l.r. 28 agosto 1977, n. 37 (si dispone l'assegnazione di fondi ai Comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere danneggiati da eventi straordinari).
 - l.r. 28 febbraio 1979, n. 5 (proroga l'efficacia del vincolo alberghiero e conferisce delega ai Comuni per l'esercizio delle relative funzioni amministrative).
 - l.r. 13 marzo 1979, n. 7 (interventi della Regione per la difesa della costa adriatica ai fini ambientali e turistici).
 - l.r. 19 aprile 1979, n. 9 (per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta).
 - l.r. 18 maggio 1981, n. 14 (per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta).
 - l.r. 16 giugno 1981, n. 17 (per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore).
 - l.r. 17 giugno 1982, n. 29 (modifica la precedente n. 17 del 16 giugno 1981).
 - l.r. 2 settembre 1981, n. 27 (istituisce l'albo regionale delle associazioni "pro loco").
 - l.r. 30 novembre 1981, n. 42 (determina la classificazione delle aziende alberghiere, modificata con l.r. 5 luglio 1982 n. 31).

della recettività turistica nazionale è situata nell'Emilia Romagna, tenendo anche conto del fatto che, oltre al processo di espansione dell'apparato alberghiero della riviera romagnola, si è verificato in questo ultimo decennio un notevole processo di qualificazione delle attrezzature e dei servizi turistici che vengono offerti sulla costa adriatica, il che ha determinato un notevolissimo aumento delle presenze.

Le trasformazioni territoriali conseguenti all'espandersi del turismo in genere e di quello di massa in particolare, hanno posto l'Amministrazione regionale di fronte a problemi di vasta portata, solo che si considerino le variazioni verificatesi nei parametri del reddito, dell'occupazione, e dello sviluppo socio-economico nelle zone di intenso movimento turistico.

Anche le località termali e le stazioni idrominerali, numerose in Emilia ed in Romagna, hanno subito notevoli trasformazioni territoriali e sociali, oltre che per la diffusione delle cure idropiniche e termali, anche per la propensione verso un sistema di scaglionamento durante l'anno delle ferie e dei periodi di cura.

Fin dall'inizio dell'attività regionale venne stabilito, con legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, che gli Enti Provinciali per il turismo continuassero ad esercitare le funzioni loro demandate fino a che non intervenisse diversa disciplina in materia. Ne consegue che in molti casi l'attività regionale si svolge ancora con il supporto della legislazione statale, come avviene per la concessione di contributi ordinari ad Enti provinciali per il turismo e ad aziende di cura (legge 4

marzo 1964, n. 174); per la concessione di contributi ad Enti pubblici per manifestazioni turistiche (legge 4 agosto 1955, n. 702); per le competenze regionali in materia di promozione turistica (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6).

Solo recentemente si è avuta una svolta con l'entrata in vigore della legge 14 novembre 1981, n. 648, che ha riordinato l'ENIT difendendone i compiti di promozione turistica anche per conto delle Amministrazioni regionali.

Nel corso del 1982 si è avuto un aumento della produzione legislativa regionale, essendo state oggetto di normativa varie materie, come la classificazione delle aziende alberghiere, la disciplina delle agenzie di viaggio e delle guide turistiche, il vincolo di destinazione alberghiera, il miglioramento delle attrezzature alberghiere, i contributi.

Tuttavia lo scarso sviluppo della normativa regionale, ancora troppo limitata per l'importanza della materia, ha fatto sì che la Regione si sia basata molto sulla legislazione statale anche per gli interventi indirizzati alla promozione ed alla organizzazione turistica a livello regionale e subregionale.

Per seguire una programmazione nel settore turistico, la Regione si è orientata, nei piani poliennali, verso le seguenti due direttrici di sviluppo: riqualificazione dell'offerta turistica e promozione nonché potenziamento dell'industria alberghiera.

Per raggiungere tali obiettivi si è provveduto da parte

della Regione ad emanare la legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, per la concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo della recettività alberghiera, nonché ad emanare la legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, poi modificata dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 19, che prevede la concessione di contributi in conto capitale per la riqualificazione delle strutture ricettive. A quest'ultima ha fatto seguito la legge regionale n. 26 dell'8 luglio 1976 a favore del turismo montano mediante la concessione di contributi per impianti sportivi invernali. Nella programmazione l'Amministrazione regionale ha ritenuto di dover orientarsi verso previsioni formulate per unità territoriali determinate dai Comuni, in modo da tenere conto delle differenziazioni fra le diverse località e potere così assecondare meglio la domanda turistica. E seguendo appunto indirizzi programmatici si sono iniziate forme di decentramento quale l'attribuzione, mediante convenzioni, dei compiti di promozione e propaganda al "Comitato per la valorizzazione delle aree padane", al "Consorzio per la propaganda turistica", al "Comitato per le città d'arte le terme e l'Appennino".

Si è poi recentemente modificata la programmazione degli interventi finanziari a favore del turismo giovanile, che, con il bilancio 1982, è stato inserito fra le attività del tempo libero.

Le principali categorie di soggetti destinatari degli interventi sono state: Enti locali territoriali; Associazioni di operatori del turismo, aziende alberghiere, artigianali e commerciali; operatori del turismo, pubblici e privati, danneggiati da calamità naturali.

L'impegno complessivo che presentava il bilancio pluriennale 1981-1983 era di 51,5 miliardi per il triennio, con le seguenti poste più importanti: 20,7 miliardi destinati a contributi in conto capitale per interventi finalizzati alla creazione od al miglioramento delle strutture turistiche; 15 miliardi destinati a contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione ed il miglioramento delle strutture; 7,9 miliardi per iniziative promozionali e manifestazioni di interesse turistico; 7 miliardi quale contributo ordinario agli enti turistici sub-regionali.

La spesa complessiva, in termini di impegni, relativa al settore del turismo è stata nel 1980 pari a 5,5 miliardi.

I pagamenti sono stati complessivamente pari a 6,3 miliardi, tra conto competenza e conto residui.

REGIONE LAZIO

In attesa dell'entrata in vigore della legge quadro per il turismo per procedere alla ristrutturazione degli Enti turistici subregionali e per definire normativamente la posizione e l'attività delle guide e degli accompagnatori turistici, la regione ha predisposto uno schema di legge per disciplinare le procedure per l'esecutività degli atti deliberativi degli enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e per l'estensione ad essi delle norme della contabilità regionale. E' inoltre in corso un disegno di legge contenente la nuova disciplina delle agenzie di viaggi e turismo, redatto sulla base degli indirizzi del coordinamento interno regionale.

La Regione ha emanato leggi attinenti alla normativa statale in materia turistica contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 6, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla legge 14 novembre 1981, n. 648, concernente la ristrutturazione dell'ENIT (1).

(1) l.r., - 17 agosto 1978, n. 45 - Provvedimenti per la creazione di un sistema di campeggi nel Lazio

l.r. - 12 settembre 1978, n. 53 - Finanziamento del progetto di intervento denominato "Isole Pontine"

l.r. - 29 dicembre 1978, n. 80 - Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari

l.r. - 29 dicembre 1978, n. 82 - Norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. incremento

Direttive in tema di partecipazione e presenza di delegazioni ad attività di interesse turistico sono state emanate dalla Regione al fine di invitare gli enti del settore a svolgere la loro attività nell'ambito dei piani regionali d'intervento in materia.

La Regione finanzia attività promozionali del turismo attraverso iniziative che interessino il movimento turistico - (spesa

-
- miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari
 - l.r. - 8 maggio 1979, n. 42 - Modificazione ed integrazione della l.r. 10 aprile 1978, n. 16, avente per oggetto: "Concessione dei contributi alle Associazioni iscritte all'Albo di cui alla l.r. 8 gennaio 1975, n. 1"
 - l.r. - 8 maggio 1979, n. 43 - Proroga del vincolo di destinazione alberghiera di cui alla l. 24 luglio 1936, n. 1692, e successive integrazioni, al 31 dicembre 1979
 - l.r. - 20 maggio 1980, n. 33 - Proroga del vincolo di destinazione alberghiera di cui alla l. 24 luglio 1936, n. 1692, e successive integrazioni, al 31 dicembre 1982
 - l.r. - 17 giugno 1980, n. 68 - Disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di soggiorno e turismo
 - l.r. - 26 giugno 1980, n. 92 - Norme per la promozione del turismo sociale nel Lazio
 - l.r. - 23 novembre 1981, n. 32 - Provvedimenti in favore delle imprese artigiane, commerciali e turistiche, danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1981
 - l.r. - 21 dicembre 1981, n. 34 - Costituzione commissione regionale d'inchiesta sulla gestione dei fondi di cui alla l.r. 29 dicembre 1978, n. 80, concernente il potenziamento degli esercizi alberghieri
 - l.r. - 17 dicembre 1982, n. 55 - Interventi promozionali della Regione Lazio in occasione dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco.

prevista 3 miliardi), e contributi a favore degli Enti provinciali del turismo o di Enti di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico - (spesa prevista 450 milioni).

Per quanto riguarda l'attività promozionale all'estero, si interviene in via di delega attraverso gli Enti sub-regionali: Enti provinciali del turismo (decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044); Aziende autonome soggiorno e turismo (decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960 n. 1042).

Il piano di massima delle attività promozionali all'estero nel settore del turismo, anno 1983, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero affari esteri, al Ministero del turismo e per conoscenza al Commissario del Governo, giusta quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dalla legge 14 novembre 1981, n. 648.

I programmi settoriali vengono attuati secondo il calendario delle manifestazioni previste nel piano annuale già citato.

Destinatari degli interventi regionali sono prevalentemente enti pubblici: Enti provinciali del turismo, Aziende autonome soggiorno e turismo, Comuni oltre che Associazioni, privati ed industrie per la pubblicità.

La spesa complessiva, in termini di impegni, relativa allo esercizio 1980 nel settore del turismo è stata pari a 13,9 miliardi. I pagamenti complessivi sono stati pari a 28,1 miliardi (3,9 in conto competenza e 24,2 in conto residui).

REGIONE LIGURIA

Il settore turistico alberghiero è stato disciplinato dalla legge 5 luglio 1973, n. 21, e da successive disposizioni riguardanti interventi nel settore turistico, con le previsioni di vari interventi anche sotto forma di contributi.

Successivamente all'ulteriore decentramento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è stata emanata la legge regionale 30 luglio 1979, n. 26, modificata con legge regionale 23 dicembre 1980, n. 34, con la quale sono stati previsti interventi a favore dell'agriturismo. Infine con legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, modificata con legge 18 gennaio 1983, n. 3, sono state emanate disposizioni per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere e di quelle all'aria aperta.

Nel corso del 1982 sono stati modificati i criteri per la concessione di contributi, sia quelli a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, sia quelli "una tantum" a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri, od il turismo sociale o giovanile. Per i primi è stato limitato l'ambito di applicazione alle manifestazioni di rilevante interesse sia sul piano nazionale che regionale, escludendo quelle di interesse provinciale o locale di puro intrattenimento. Per quanto riguarda i secondi, si sono individuati gli enti beneficiari degli stanziamenti negli enti turistici (Enti provinciali per il turismo, Aziende

autonome di soggiorno, Proloco iscritte all'Albo regionale), nell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, negli Enti di promozione del turismo sociale e si è stabilita la destinazione dei contributi alla realizzazione di opere di valorizzazione turistica o comunque destinate allo sviluppo del movimento turistico.

In materia di direttive emanate dalla Regione in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con circolare del 13 giugno 1978, indirizzata ai comuni, agli enti provinciali del turismo e alle aziende autonome di soggiorno, sono state previste indicazioni nei settori: a) licenze per guide, interpreti, corrieri e insegnanti di sci; b) licenze riguardanti gli alberghi, le pensioni e le locande; c) rifugi alpini; d) campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri; e) affittacamere.

Per quanto riguarda l'attività programmatica, il piano dell'attività promozionale per il turismo predisposto per il 1982 prevede le seguenti strategie:

- a) Migliore distribuzione dei flussi legati alla balneazione, soprattutto attraverso una valorizzazione adeguata delle strutture per la nautica, il potenziamento dei flussi legati ai soggiorni climatici, la sollecitazione dei flussi legati alle motivazioni culturali, congressuali, religiose, d'affari, sportive, salutistiche ed enogastronomiche;
- b) Promozione dell'immagine turistica attraverso l'esaltazione della diversità della offerta turistica regionale;
- c) Sostegno della commercializzazione attraverso l'attiva

zione dei rapporti con operatori pubblici e privati e la coordinata presentazione del prodotto turistico sui mercati esteri e su quello nazionale;

d) Potenziamento della struttura pubblica, migliorandone la funzione di informazione ed assistenza al turista (1) e incrementandone l'attività di ricerca e studio, e favorendo l'aggiornamento professionale e tecnico dei quadri;

e) Potenziamento della funzione incentivante delle manifestazioni di interesse turistico, organizzate sul territorio regionale, sia delle agevolazioni per l'accesso alle aree turistiche od ai centri culturali e per il consenso turistico;

f) Acquisizione di rapporti tecnici esterni qualificati e affidamento di incarichi operativi ad enti della struttura turistica pubblica regionale.

Per quanto concerne le tipologie di intervento della regione nel settore del turismo possono distinguersi:

1) Contributi a favore dell'agriturismo (legge del 30 luglio 1979, n. 26), delegati alle comunità montane.

2) Incentivi alle strutture ricettive (legge del 30 novembre 1976, n. 38, che ha lo scopo di migliorare gli esercizi ricettivi classificati albergo, pensione e locanda, e legge del 6 luglio 1978, n. 36, che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi esercizi ricettivo-alberghieri). (Non invece operante, per l'indisponibilità degli istituti di credito, la leg

(1) Prima realizzazione è stata la diffusione dell'annuario della ricettività turistica ligure nel 1982.

ge 16 agosto 1978, n. 47, riguardante la fideiussione regionale sui finanziamenti nel settore turistico, alberghiero ed extra-alberghiero). Nel 1981 la spesa complessivamente impegnata è stata di 2,2 miliardi.

3) Contributi agli Enti Provinciali del turismo. La spesa complessiva per il 1981 è stata di 740 milioni.

4) Contributi alle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo. La spesa complessivamente impegnata per il 1981 è stata di 430 milioni.

5) Contributi ad Enti pubblici ex legge n. 702 del 1955 e ai sensi delle leggi regionali n. 45 del 1973 e n. 26 del 1982. La spesa relativa all'esercizio 1981 è stata di 140 milioni.

6) Contributi "una tantum" per enti senza fini di lucro, ex legge n. 174 del 1958. La spesa complessivamente impegnata per l'esercizio 1981 è stata di 740 milioni.

7) Contributi ad Associazioni pro loco ex articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6.

Il piano è stato quasi interamente attuato.

La spesa sostenuta nell'esercizio 1981 è stata di 5.040,5 milioni ed è ripartita in due programmi:

1) - Investimenti promozionali per il turismo che comprendono spese dirette a favorire le attività turistiche, contributi a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative interessanti il movimento turistico sia nei rapporti con l'estero che in quelli interni a carattere sociale, giovanile, ecc., contributi a favore degli E.P.T. e delle aziende autonome di cura, soggiorno e tu-

rismo, in attuazione di varie leggi statali concernenti la materia, per un importo complessivo di 2.009,6 milioni circa;

-sviluppo dell'attività alberghiera ed extra alberghiera per seguito mediante contributi rateali ad enti pubblici e privati per l'esercizio di attività ricettive in genere, contributi in conto capitale a sostegno di investimenti per il potenziamento delle capacità ricettive nel settore alberghiero, per gli oneri eventuali, derivanti da prestazioni di garanzie fidejussorie regionali, per favorire concessioni di prestiti in applicazione delle leggi regionali n. 29 del 1973, n.6 del 1974, n.38 del 1976, n.36 del 1978 e n.47 del 1978, per un impegno complessivo di 3.030,9 milioni circa.

Le principali categorie di destinatari degli interventi regionali in materia di agriturismo ed escursionismo (articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979) sono state:

a) coltivatori diretti, imprenditori agricoli, affittuari, mezzadri, coloni e braccianti per il riattamento di fabbricati rurali.

b) Enti legalmente riconosciuti statutariamente interessati alla promozione dell'agriturismo o dell'escursionismo per il ripristino o la marcatura di tracciati pedonali di interesse escursionistico.

c) Comuni ed enti di cui al punto b), per l'allestimento di rifugi escursionistici.

In materia di incentivazione delle strutture ricettive, i soggetti beneficiari sono:

a) per la legge regionale n. 38 del 1976, proprietari o ge

stori di esercizi classificati alberghi, pensioni o locande.

b) Per la legge n. 36 del 1978, chiunque intenda costruire o trasformare immobili da destinare all'esercizio di attività alberghiera.

I problemi che interessano particolarmente il settore turistico della regione sono dati dalla carente organizzazione turistica periferica e dall'inquinamento delle acque marine e fluviali; entrambi i problemi appaiono comunque destinati a tempi lunghi per la loro soluzione.

Per quanto riguarda specificatamente ciò che è stato realizzato nel settore turistico, si può affermare che buoni risultati sono stati ottenuti dalla Regione nelle pubblicità all'Estero, come risulta dell'incremento del flusso turistico nel 1982, calcolato in circa il 7 per cento (per la Germania il 13 per cento).

Forse non si può dire lo stesso per quanto riguarda i contributi, specie quelli concessi - a volte anche di importo notevole - ai congressi che si svolgono nella Regione, in periodi di scarsa affluenza turistica e che non si ritiene possano influenzare notevolmente l'incremento turistico.

Su questo punto la Regione Liguria ha recentemente approvato la legge n. 6 del 1983; particolarmente interessante è la disposizione che subordina la liquidazione del contributo alla presentazione del conto consuntivo da parte degli Enti o dei privati organizzatori delle manifestazioni.

Sempre relativamente alla legislazione in corso, si ritiene di dover segnalare la legge regionale n. 7 del 1983: "Promozione turistica nelle aree di emigrazione all'Estero".

REGIONE LOMBARDIA

La regione Lombardia non ha attuato un suo piano regionale in materia di turismo.

Gli interventi realizzati nel corso del 1982 hanno riguardato:

a) contributi a favore degli Enti Provinciali del turismo (legge regionale 4 marzo 1964, n.114); spese complessive 2.140 milioni.

b) contributi a favore delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno, turismo (legge regionale 4 novembre 1965, n.1213); spesa complessiva 1.200 milioni.

c) contributi alle pro-loco regolarmente iscritte all'albo regionale per la promozione dell'attività di base (legge regionale 7 giugno 1980, n.89). Spesa complessiva 300 milioni.

d) contributi per le iniziative promozionali collettive promosse da cooperative o da altre forme associative fra piccoli e medi operatori turistici (legge regionale 11 agosto 1973, n.28).

e) spese per la propaganda, pubblicità manifestazioni turistiche e per ogni altra attività tendente all'incremento del movimento turistico nella Regione. (legge regionale 11 agosto 1973, n.28).

Il programma risulta così articolato:

- ea) manifestazioni all'estero ed in Italia: 350 milioni;
- eb) produzione di materiale promo-pubblicitario: 400 milioni;
- ec) rapporti con i mass-media e documentazione: 500 milioni;
- ed) relazioni con enti ed organismi a carattere nazionale, ospitalità, turismo giovani e terza età: 230 milioni;
- ee) programmi speciali: 420 milioni;
- ef) progetto turismo Valtellina: 300 milioni.

f) contributi ad enti pubblici e ad altri enti ed associazioni senza fini di lucro per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative per la promozione del turismo sociale (legge regionale 13 maggio 1975, n.72). Spese complessive: 600 milioni.

g) contributi in capitale alle Comunità Montane, per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la manutenzione e lo arredamento di rifugi, bivacchi sentieri ed altre opere alpine (legge regionale 20 agosto 1976, n. 29). Spesa complessiva: 330 milioni.

h) contributi alle Comunità Montane ed alle organizzazioni delle guide alpine per l'attività divulgativa, per la valorizzazione del patrimonio alpinistico, per la prevenzione degli infortuni. Spesa complessiva 130 milioni.

i) contributi alle Comunità Montane per l'organizzazione dei servizi valanghe (legge regionale 20 agosto 1976, n. 29). Spesa complessiva: 50 milioni.

l) contributi in capitale a favore di cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che abbiano tra gli scopi statutari la concessione di agevolazione finanziarie agli operatori turistici singoli o associati per l'assunzione di crediti bancari destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extra-alberghiera (legge regionale 6 luglio 1981, n. 36).

Non è stato disposto alcun impegno, a fronte di uno stanziamento di 300 milioni.

m) contributi in capitale a enti pubblici e associazioni senza fine di lucro per la costruzione, l'adattamento, l'ammodernamento, l'arredamento di immobili da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo sociale (legge regionale 6 gennaio 1979, n. 8).

Non è stato disposto alcun impegno, a fronte di uno stanziamento

mento di 300 milioni.

n) contributi in capitale ad enti locali e loro consorzi o società per la realizzazione di opere di rilevante e particolare interesse turistico (legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, e successive modificazioni). Spesa complessiva 2,3 miliardi.

o) contributi ventiquennali ad enti pubblici, associazioni ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e complessi ricettivi complementari all'attività turistica (legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 e successive modificazioni). Spesa complessiva: 2,5 miliardi.

Per completezza è da segnalare che tra le attività complementari nel settore del turismo sono stati stanziati in bilancio per la formazione professionale di maestri di sci e guide alpine 45 milioni in tre diversi capitoli.

Inoltre si soggiunge che gli stanziamenti per l'erogazione dei contributi in materia di agriturismo, previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 16, sono riportati tra le spese di investimento nel settore agricoltura, zootecnia, caccia e pesca. Nell'esercizio 1982 non sono stati disposti stanziamenti, mentre l'impegno di 500 milioni è stato fatto gravare sui residui passivi provenienti dall'esercizio 1981.

La spesa relativa al settore turismo ed industria alberghiera per il 1981 è stata la seguente:

- a) Contributi agli enti provinciali del turismo 1,9 miliardi.
- b) Contributi alle Aziende autonome di cure, soggiorno e turismo 1,1 miliardi.

c) Contributi alla Proloco 400 milioni,

d) Contributi spese iniziative promozionali collettive promosse da cooperative o da altre forme associative (nessuno stanziamento per il 1981),

e) Contributi previsti dal programma 1978 relativo alle iniziative promozionali collettive promosse da cooperative ovvero da altre forme associative (110 milioni),

f) Spese per propaganda, pubblicità, manifestazioni turistiche 2,2 miliardi,

g) Contributi ad enti ed associazioni per manifestazioni ed iniziative per la promozione del turismo sociale (650 milioni),

h) Contributi comunità montane per spese alpine (250 milioni),

i) Contributi alle comunità montane per l'organizzazione delle guide alpine e per il potenziamento delle attrezzature di soccorso alpino (115 milioni),

l) Contributi alle comunità montane per l'organizzazione dei servizi valanghe (40 milioni),

m) Spese per la formazione professionale di maestri di sci e guide alpine (35 milioni).

La spesa complessiva in termini di impegni è stata di 6,8 miliardi.

In termini di pagamenti la spesa complessiva è stata di 5,9 miliardi (3,35 in conto competenza e 2,56 in conto residui).

REGIONE MOLISE

La regione non si è ancora data una completa ed esauriente legislazione organica in materia di turismo, forse anche per la mancanza di una legge-quadro dello Stato, non essendosi provveduto tra l'altro alla strutturazione dell'organizzazione turistica, sicché la normativa presenta una certa frammentarietà ed appare ispirata più alla esigenza di favorire, sia pure in modo permanente, specifiche iniziative con incentivi di varia natura, che non al fine di una organica disciplina del fenomeno turistico.

Lo schema del piano regionale di sviluppo individua due direttrici sulle quali dovrebbe articolarsi la strategia d'intervento per lo sviluppo del turismo: l'espansione del settore turistico di tipo tradizionale e la promozione del turismo sociale.

Il primo obiettivo dovrebbe tendere a razionalizzare e potenziare le strutture ricettive ed i servizi, nonché a valorizzare nuove aree a vocazione turistica, specie per le zone montane. L'obiettivo della promozione del turismo sociale, e cioè del turismo delle masse di studenti, lavoratori ed anziani, viene riguardato con più favorevoli prospettive, in quanto dovrebbe privilegiare valori come l'ambiente naturale ed i beni culturali di cui il Molise è particolarmente ricco.

Passando all'analisi della normativa regionale di settore, deve anzitutto farsi riferimento alla legge 9 giugno 1978, n.13, con la quale la Regione riserva alla propria esclusiva competenza le funzioni di "promozione proiettiva" tese a realizzare:

a) iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e

promozionali sui mercati di origine del flusso turistico;

b) manifestazioni turistiche nel Molise di rilevanza tale da interessare l'intero territorio regionale.

Viene inoltre favorita ogni ulteriore iniziativa utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione, alla migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica molisana ed alla conoscenza del mercato in cui opera, la Regione si avvale, per i compiti di promozione turistica, degli esistenti Enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura soggiorno e turismo, ovvero di Organismi privati cui affida le relative iniziative a mezzo di apposite convenzioni (1).

Il piano promozionale dell'attività turistica per l'anno 1982 è stato approvato dal Consiglio in data 17 luglio 1982, e pertanto con ritardo rispetto al termine del 30 novembre dell'anno precedente come stabilito dalla legge, e comporta una spesa

(1) E' il caso del Consorzio molisano turistico al quale, con una convenzione del 1979 della durata di quattro anni, ed ormai prossima alla scadenza, è stato commesso l'incarico di adoperarsi per la commercializzazione dell'offerta turistica molisana, previa offerta di diversi pacchetti turistici ad operatori del turismo sociale, in particolare:

- 1) le predisposizioni di speciali combinazioni di offerta (settimane bianche, settimane verdi, offerte speciali per il turismo gerontologico);
- 2) iniziative atte a favorire la conoscenza dell'offerta e degli impianti turistici molisani, ad esempio, mediante campagna inserzionistica e pubblicitaria;
- 3) iniziative idonee a stimolare la razionalizzazione gestionale ed il miglioramento dei servizi turistici offerti dagli operatori ricettivi, ad es. attraverso le istituzioni di corsi e seminari anche itineranti.

complessiva di 600 milioni, pari allo stanziamento del bilancio regionale 1982: sono stati privilegiati il turismo sociale, la campagna pubblicitaria ed inserzionistica e gli interventi sul mercato nazionale ed internazionale con la partecipazione a mostre e fiere anche all'estero.

Deve farsi poi menzione della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, con la quale sono stati disciplinati l'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-loco", riconosciute come organismi a carattere volontario aventi per scopo la promozione turistica di base (1).

In materia di agriturismo, è intervenuta la legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3, che persegue l'obiettivo di promuovere ed incentivare le attività agrituristiche aventi lo scopo di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali. A tale scopo è prevista la costituzione di un centro permanente di formazione professionale per l'agriturismo, e la Regione si assume l'onere di iniziative promozionali nel settore, da attuarsi attraverso le Comunità montane, i Comuni non montani, le Associazioni agrituristiche nazionali operanti nel territorio regionale,

(1) Per il raggiungimento di tali finalità, le "Pro-loco" possono assumere iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali ed a garantire la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente. Sono stabilite particolari condizioni per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni e la iscrizione è condizione perché le "Pro-loco" ottengano i contributi per manifestazioni ed iniziative che assumano nel perseguimento dei fini istituzionali.

le "Pro-loco" e l'Ente di sviluppo agricolo molisano. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento della spesa, ed entro certi limiti massimi, in favore di aziende agricole-imprenditori singoli ed associati - ricadenti nelle zone di interesse agriturismo, per lavori di sistemazione ed ampliamento di edifici rurali da utilizzare a fini turistici.

Altra normativa a carattere permanente è quella che la Regione si è data per l'incentivazione dell'offerta nel settore alberghiero e turistico. Con legge 2 settembre 1977, n. 31, modificata ed integrata con le successive leggi 5 settembre 1978, n. 19, e 21 maggio 1980, n. 16, sono stati, infatti disposti interventi finalizzati alla realizzazione di opere, ad iniziativa pubblica e privata, per lo sviluppo socio-economico del territorio per mezzo del turismo. Destinatari dei benefici sono gli enti pubblici e privati, le associazioni in qualsiasi forma costituite, gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico. I contributi sono predeterminati in misura variabile a seconda che a beneficiarne siano gli enti pubblici e le cooperative ovvero i privati (1).

(1) Per gli enti pubblici e le cooperative i contributi sono fissati: a) sino al 45% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento, miglioramento ed adattamento di alberghi, pensioni, campeggi, autostelli per la gioventù ed impianti sportivi ad essi collegati, per impianti per il turismo sociale, stabilimenti termali e balneari, nonché per lo arredamento degli esercizi; b) sino al 25% della spesa occorrente per il rinnovo degli arredamenti.

Per i privati, invece, i contributi sono stabiliti nella misura sino al 40% per gli interventi di cui alla lett. a) e sino al 20% per quelli di cui alla lett. b).

Sono state, inoltre, emanate le seguenti leggi regionali. La legge 3 agosto 1981, n. 17 (1), con la quale, in attesa dell'approvazione del piano regionale di assetto del territorio, si prevede la valorizzazione turistica della regione per aree omogenee e mediante appositi piani, per la cui elaborazione vengono anche erogati contributi sino al 70 per cento della spesa effettiva, la legge 21 maggio 1980, n. 18, con cui la Regione, nel quadro degli interventi intesi a valorizzare il patrimonio archeologico di Altilia e ad ampliare il relativo museo, si favorisce l'acquisizione alla Sovrintendenza per i beni ambientali dei beni compresi nel patrimonio delle mura Saepinum, mediante la concessione di un sussidio di sistemazione a favore dei soggetti espropriati di beni compresi in detta area. La legge 4 dicembre 1981, n. 24, recante "Norme per l'insegnamento dello sci nella Regione Molise", con la quale si disciplinano in particolare le modalità per il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di maestro di sci per le discipline alpine e/o per quelle di fondo; sono previsti corsi per l'abilitazione all'insegnamento dello sci nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale, consentendosi altresì l'esercizio della professione anche a maestri di sci di altre regioni e di altri paesi anche non facenti parte della Comunità economica europea.

Accanto alla normativa sin qui delineata, la Regione ha anche dettato apposita disciplina per regolamentare quei settori

(1) Analoga disciplina era contenuta nella legge regionale 30 maggio 1975, n. 79, divenuta peraltro inefficace per scadenza del termine di operatività.

che hanno influenza indiretta sul turismo, ed in particolare il settore dello sport e le iniziative socio-culturali.

Particolare attenzione è stata riservata ai problemi dello sport, inteso come servizio sociale, con forme di incentivi diretti soprattutto alla espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi sportivi (1).

(1) Ed infatti, ai cennati fini, con la legge regionale 9.11.1977, n.39, modificata con legge 5.9.1978, n.20, la Regione, sulla base di piani pluriennali approvati dal Consiglio regionale, interviene mediante:

a) la concessione di garanzia a favore delle province, dei comuni e dei consorzi tra enti locali e comunità montane per l'ammontare dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, nella misura del 50% della spesa, e con la erogazione di un contributo in conto capitale per il restante 50%, elevabile sino al 60% nel caso in cui venga assentita la garanzia;

b) la concessione di un contributo annuo a favore degli enti di cui alla precedente lett. a), in ragione del 2%, a titolo di concorso negli interessi sull'importo dei mutui e per tutta la durata dell'ammortamento;

c) contributi "una tantum" a favore degli stessi enti, a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature.

d) contributi a favore di enti, istituzioni, associazioni, sociali per manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse;

e) contributi ad associazioni e società, anche sfornite di personalità giuridica, che assumano tra i propri fini istituzionali la pratica dello sport dilettantistico e di servizio sociale e lo svolgimento di attività sportive per l'impiego del tempo libero.

Di rilievo la disposizione contenuta nell'art. 8 della legge all'esame, che fa divieto, senza l'autorizzazione del Comune in cui è sito l'impianto e pena la revoca dei benefici, di alienare, locare o utilizzare per finalità diverse gli impianti ammessi ai contributi.

Il piano di riparto dei contributi, approvato peraltro solo il 30 dicembre 1982, comporta contributi per una spesa complessiva di 555 milioni, contro 425 milioni del piano 1981.

Da segnalare altresì la legge regionale 26 maggio 1980, n. 22, con la quale è stata autorizzata la concessione di un contributo annuo - 30 milioni per il 1980 e 15 milioni per gli anni successivi - a favore della squadra di soccorso della Sezione molisana del Club alpino italiano, allo scopo di disporre di mezzi di pronto intervento rivolti alla prevenzione di sciagure in montagna ed al soccorso urgente.

Per quanto concerne le iniziative socio-culturali, la Regione ha autorizzato, con la legge 28 aprile 1975, n. 32, la concessione di contributi ad enti pubblici, associazioni, comitati ed organismi di diritto pubblico o privato che operino senza fine di lucro, per iniziative ed attività particolarmente rilevanti di promozione culturale, o anche la partecipazione diretta alle iniziative e manifestazioni promosse per attività culturali.

I provvedimenti più rilevanti posti in essere, per impegni assunti nel corso dell'esercizio 1982, possono essere così riassunti secondo le diverse tipologie di interventi:

a) <u>Contributi</u>			
-	per attività culturali	L. 900	milioni
-	per attività, manifestazioni e interventi per la costruzione di impianti sportivi	" 990	" "
-	per finanziamento dell'attività della squadra di soccorso del Club Alpino	" 15	" "
-	per attività di sostegno degli Enti operanti nel settore (EE.PP.TT., Azienda di soggiorno, Pro loco etc)	" 1.012	" "

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-	ad aziende per costruzione e ristrutturazione di impianti ricettivi	L. 4.673	milioni
	<u>b) Interventi diretti</u>		
-	per la promozione e propaganda turistica	" 806	" "

Come innanzi evidenziato gli interventi regionali sono stati indirizzati, per la gran parte, a favore delle imprese ed aziende alberghiere per la ristrutturazione della rete alberghiera per adeguarla alle mutate necessità connesse con lo sviluppo turistico assunto dalla Regione.

E' da notare che le attività economiche connesse al settore hanno fatto registrare il seguente andamento di crescita:

	1978	1982	% d'incremento
esercizi alberghieri	94	95	1,06
camere	1.673	1.875	12,07
bagni	1.278	1.359	6,34
posti letto	2.956	3.414	15,49
presenze alberghiere	410.111	343.717	- 16,19
campeggi	4	8	100,00
presenze extra alberghiere	19.951	74.400	272,92

L'intervento regionale è valso a modificare sostanzialmente la tipologia delle strutture, che è passata da una serie di locande prive di comforts a un ridimensionato numero di esercizi più qualificati a rispondere alle richieste di servizi efficienti.

Il completamento del piano d'intervento e l'entrata in esercizio delle strutture, in via di completamento, dovrebbero comportare un miglioramento della situazione ricettiva atta a integrare

L'offerta turistica della Regione.

Relativamente all'esercizio 1981, dal rendiconto si rilevano i seguenti dati nel settore turistico ed in quelli ad esso collegati (in miliardi di lire).

	massa spendibile	Pagamenti	Impegni	Residui
Attività di sostegno nel settore turismo sport e tempo libero	13,2	2,3	6,1	5,0
Attività sportive	4,7	0,8	1,4	3,8
Attività culturali	3,5	1,2	2,3	1,8
	-----	-----	-----	-----
	21,4	4,3	9,8	10,6

REGIONE PIEMONTE

Il quadro degli interventi della Regione in materia di turismo è delineato fundamentalmente dalla legislazione regionale diretta all'incentivazione del turismo piemontese.

La legge regionale 26 giugno 1979, n. 35, sulla promozione della domanda turistica, prevede interventi per la propaganda turistica, sia in Italia che all'estero, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed altre manifestazioni nazionali ed estere, ed autorizza ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione. Il programma tecnico-finanziario annuale delle iniziative deve essere approvato dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre dell'anno precedente. La spesa per l'attuazione degli interventi è determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Per l'anno 1982 il programma tecnico-finanziario è stato approvato il 18 maggio 1982 e quindi con notevole ritardo rispetto al termine legislativamente fissato. Esso prevedeva iniziative da attuarsi all'estero per 240 milioni, iniziative da attuarsi in Italia per 690 milioni (di cui 500 milioni per la campagna pubblicitaria invernale) e spese editoriali e varie per 211 milioni (di cui 110 milioni per la stampa del catalogo delle stazioni invernali).

Lo stanziamento di bilancio per l'attuazione del programma, fissato in 1.200 milioni, durante l'esercizio si è peraltro rile-

vato insufficiente anche a causa di successive integrazioni del programma stesso con nuove iniziative e nonostante vari slittamenti di impegni sul bilancio 1983, tant'è che con la legge regionale 13 dicembre 1982, n. 39, di variazione al bilancio, lo stanziamento è stato aumentato di 114 milioni.

Per lo svolgimento all'estero delle attività promozionali non sempre risultano osservate puntualmente le disposizioni di indirizzo e coordinamento emanate con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 1980, sia perchè l'evidenziato ritardo con cui è stato approvato il programma delle iniziative ha ristretto i termini ed i tempi previsti per la occorrente istruttoria ai fini di una ponderata intesa governativa a norma dei punti 1 e 3 del citato provvedimento, sia per la frequente genericità, anche in ordine alla composizione delle delegazioni regionali, che è dato riscontrare nelle relative richieste.

In materia di provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva va poi richiamata la legge regionale 31 agosto 1979, n. 26, rifinanziata con l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 13, e prorogata con modificazioni dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 28. Essa prevede la concessione di contributi per opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di lusso), pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi ed ogni altro impianto o servizio concernente il turismo.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno e sono sottoposte all'esame di apposita Commissione tecnico-consulativa presieduta dall'Assessore al turismo e composta da rappresen

tanti di organismi operanti nel settore e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché da esperti in materia turistica. I contributi sono concessi secondo criteri di priorità fissati dall'articolo 5 della medesima legge.

Gli immobili oggetto delle provvidenze sono vincolati alla specifica destinazione per la durata prevista dall'articolo 10.

Per la concessione dei contributi nell'anno 1982 è stata autorizzata la spesa di 910 milioni con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1981, n.15, e di 450 milioni con l'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n.28.

E' peraltro da notare che l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1981, n.15, è stata modificata dapprima dalla legge di approvazione del bilancio (articolo 75 legge regionale 2 giugno 1982, n.12) e poi dalla legge di variazione al medesimo (articolo 2 legge regionale 13 dicembre 1982, n.39), riducendosi così da 910 milioni a 1,4 milioni. Con la legge di approvazione del bilancio è stata in pari tempo prevista (articolo 49) per gli stessi interventi la spesa di 1,7 milioni (ridotta di 56,3 milioni con la legge di variazione), senza che detta spesa risulti autorizzata da alcuna legge sostanziale, e sono stati inoltre trasferiti allo esercizio 1982 gli impegni già autorizzati su esercizi precedenti (articolo 77) per l'importo complessivo di 665 milioni (ridotto di 3,8 milioni con la legge di variazione).

Circa tali modificazioni delle leggi autorizzative di spesa e slittamenti di limiti d'impegno ad altri esercizi valgono le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla gestio-

ne del bilancio della regione (1).

Va infine ricordata la legge regionale 30 maggio 1980, n.67, che prevede un piano di interventi per il turismo alpino e speleologico, con particolare riferimento ad attività di carattere educativo finalizzate alla conoscenza ed al rispetto della montagna e dei suoi valori ambientali e culturali, al miglioramento ed incremento del patrimonio alpinistico e speleologico ed al servizio neve.

Le comunità montane presentano alla regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma zonale delle attività di carattere educativo e per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico, da attuare nell'anno successivo. I programmi delle attività concernenti il soccorso per il turismo alpino e speleologico sono presentati, entro lo stesso termine, rispettivamente dal comitato delegazioni piemontesi del corpo nazionale soccorso alpino.

Sulla base dei programmi pervenuti, la Giunta Regionale delibera il programma regionale di intervento annuale assegnando agli enti interessati i contributi per l'attuazione delle iniziative. Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta delibera inoltre, per la successiva stagione invernale, il programma di servizio neve per la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sullo stato della neve, con particolare riferimento alle stazioni sciistiche.

Le spese per l'attuazione degli interventi sono determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Per l'anno 1982 sono stati previsti stanziamenti pari a 392 milioni, di cui 30 milioni per attività di carattere educa-

(1) V. infra, paragrafo 2) del presente capitolo.

tivo, 220 milioni per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico, 100 milioni per il soccorso alpino e speleologico, 42 milioni per il servizio neve.

Per quanto concerne l'ordinamento e l'attività degli enti turistici sub-regionali, va notato che, in mancanza di apposita disciplina legislativa della regione in materia, continua ad applicarsi la normativa statale.

I contributi previsti a favore di tali enti nel bilancio 1982 ammontavano complessivamente a 3,4 milioni, di cui 1 miliardo a favore degli enti provinciali per il turismo e 650 milioni a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Con la legge regionale 13 dicembre 1982, n.39, di variazione del bilancio, i contributi agli enti provinciali per il turismo sono stati aumentati di 50 milioni.

Anche per la disciplina delle aziende alberghiere permane in vigore la normativa statale, essendosi la regione limitata a disciplinare i complessi ricettivi all'aperto (campeggio e villaggi turistici) con legge regionale 31 agosto 1979, n.54, modificata dalla legge regionale 27 maggio 1980, n. 63.

Parimenti soggette alla legislazione statale sono tuttora le agenzie di viaggio (1).

(1) Per queste ultime va segnalato il contrasto determinatosi in ordine alla competenza per il rilascio della licenza di esercizio a norma dell'art. 5 del r.d. 23 novembre 1936, n. 2523. La Regione ritiene, infatti, che la relativa funzione sia compresa in quelle trasferite ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La spesa relativa al settore turismo ed industria alberghiera per il 1981 è stata la seguente:

- a) spese per lo svolgimento delle attività concernenti il turismo e per la propaganda turistica: 1,9 miliardi;
- b) contributi agli Enti provinciali del turismo: 850 milioni;
- c) contributi alle aziende di soggiorno: 650 milioni;
- d) contributi agli Enti pubblici e di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico: 900 milioni;
- e) contributi una tantum a favore di Enti per incrementare il movimento turistico sociale o giovanile: 900 milioni;
- f) spese di ammodernamento e ampliamento di impianti turistici: 1,2 miliardi;
- g) spese per il soccorso, per il turismo alpino e speleologico: 100 milioni;
- h) spese per il servizio neve: 77 milioni;
- i) spese per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico: 250 milioni;
- l) contributi alle comunità montane: 32 milioni.

La spesa complessiva, in termini di impegni, è stata di 6,9 miliardi. In termini di pagamenti la spesa complessiva è stata di 6,7 miliardi (4,8 in conto competenza e 1,9 in conto residui).

REGIONE PUGLIA

La regione ha emanato una serie di norme in materia di promozione turistica all'estero (1).

Tra i provvedimenti più importanti adottati dalla regione Puglia in materia di turismo vanno ricordati:

lo "studio di fattibilità e stesura del metaprogetto architettonico per la realizzazione di "centri ricettivi pilota a carat-

(1) Tra di esse sono da citare:

l.r. 7 luglio 1978, n. 28, "intervento della regione per la promozione del turismo pugliese";

l.r. 21 luglio 1978, n. 32, "istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive";

l.r. 4 settembre 1978, n. 45, "campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale della immagine turistica della Puglia";

l.r. 4 settembre 1978, n. 46, "intervento a sostegno di iniziative e manifestazioni turistiche per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile";

l.r. 4 settembre 1978, n. 49, "provvidenze per le manifestazioni turistiche";

l.r. 20 giugno 1979, n. 35, "disciplina delle ricezioni turistiche all'aperto";

Reg.reg. 21 luglio 1980, n. 1, "regolamento di attuazione della l.r. 20 giugno 1979, n. 35";

l.r. 29 giugno 1979, n. 36, "norme di attuazione nella regione Puglia della l.naz. 2 maggio 1976, n. 183";

l.r. 29 giugno 1979, n. 39, "provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari";

l.r. 28 agosto 1979, n. 51, "istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco";

l.r. 26 giugno 1981, n. 37, "disciplina della classificazione alberghiera".

tere integrato". Tale provvedimento è stato adottato in applicazione del "piano regionale di sviluppo" elaborato nell'aprile del 1982;

il programma tecnico-finanziario degli interventi di promozione turistica che l'assessorato al turismo propone di compiere nel 1982, in attuazione della legge regionale 7 luglio 1978, n.28;

il "piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale del 29 giugno 1979, n.39", che regola le provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari;

l'assegnazione di contributi a favore di enti ed organizzazioni aventi diritto ai sensi della legge regionale n.32 del 1978;

la concessione di contributi a favore di enti ed associazioni sportive diverse.

Nel corso del 1982 la regione Puglia ha adottato il "piano regionale di sviluppo". Una parte di detto piano è dedicata al turismo al quale è assegnata un ruolo comprimario nel perseguimento degli obiettivi fondamentali del piano nazionale, rappresentati dall'incremento del reddito e dal miglioramento dei conti con l'estero. Il predetto piano è orientato da un lato al potenziamento e alla razionalizzazione delle infrastrutture civili che hanno un riflesso strategico nei confronti del settore delle strutture operative del turismo e, dall'altro, al potenziamento delle attività di promozione e degli strumenti di commercializzazione del turismo.

Per quanto riguarda le strutture operative la regione punta con il predetto piano a diffondere l'iniziativa privata anche per allargare il ventaglio del tipo di offerta e per fornire

condizioni di accessibilità a più larghe correnti turistiche.

Il piano tende inoltre all'istituzione del "centro regionale di informazione e assistenza turistica" e del "centro ricettivo pilota" che dovranno essere strumenti di riferimento per gli operatori che hanno in programma di realizzare nuove imprese nel settore o ammodernare quelle esistenti anche attraverso l'attivazione di processi consortili cooperativistici (1).

Per quanto attiene alle aziende autonome di cura soggiorno a turismo e agli Enti Provinciali per il turismo, nel "piano" in argomento è previsto che essi promuovono l'incremento di forestieri e provvedono al miglioramento strutturale delle località sulle quali operano. La funzione istituzionale di questi enti è riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la cui normativa fa riferimento al riconoscimento della qualifica di stazione soggiorno e turismo solo in presenza di realtà territoriali comprendenti più comuni confinanti della stessa provincia per i quali il concorso dei forestieri è elemento essenziale dell'economia locale.

La normativa regionale in materia è contenuta in una legge di riordino del settore che il consiglio regionale ha approvato nell'aprile del 1980 e che non ha avuto ancora efficacia.

(1) Particolare importanza assume in questo settore il "progetto speciale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico artistico del mezzogiorno d'Italia ai fini culturali, sociali ed economici" proposto dal Ministro per l'intervento straordinario di concerto con quello dei Beni Culturali.

La regione nel novembre del 1981 ha approvato il "programma tecnico-finanziario degli interventi di promozione turistica" nell'esercizio 1982, in aderenza ai lineamenti programmati ed agli obiettivi indicati nel piano promozionale dell'ENIT 1982.

Tale programma prevede:

- azioni promozionali speciali sui mercati esteri per favorire la commercializzazione del prodotto turistico Puglia, con la collaborazione anche di tour operators;
- ospitalità a giornalisti, agenti di viaggio e leaders di opinione, nonché pubblicità, mostre, manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia;
- stanziamenti per la produzione di materiale promozionale; di commercializzazione ed incentivazione;
- conferenze stampa, convegni, incontri con operatori, fiere ed esposizioni specializzate all'estero;
- partecipazione al programma ENIT per mostre e fiere allo estero nell'anno 1982;
- studi e ricerche sui mercati turistici nazionali ed internazionali;
- fondo incentivi per "coach tour operators";
- iniziative promo-pubblicitarie per divulgazione incentivi coach tour operators;
- fondo incentivi per l'autotour individuale;
- fondo riserva per iniziative non prevedibili e non quantificabili al momento della presentazione del programma.

Per l'attuazione del cennato programma è stata prevista la spesa di 2,5 miliardi.

Stato di attuazione dei programmi settoriali

I programmi ed i piani precedentemente citati produrranno per lo più i loro effetti nel corso dell'esercizio finanziario 1983. Prevedono un impegno di massima a carico dell'esercizio finanziario 1982 di 21,5 miliardi.

Principali destinatari degli interventi regionali:

La regione, con le leggi n. 36 e n. 39 ha stabilito incentivi per lo sviluppo armonico della ricettività turistico-alberghiera ed i servizi complementari al turismo, nonché il potenziamento delle attività turistiche, con particolare accentuazione per gli impianti destinati alle forme di turismo sociale.

In particolare la legge regionale n. 39 aumenta il numero delle agevolazioni includendo impianti complementari e ricettivi e prevede la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento, elevabile di un ulteriore 10 per cento per le iniziative realizzate da associazioni del tempo libero e da enti turistici sociali non aventi scopo di lucro. Per l'attuazione della legge n. 39 sono interessati anche i Comuni ai quali compete l'importante compito di valutare l'opportunità turistica dell'iniziativa in rapporto all'assetto territoriale ed alla politica di sviluppo economico della località.

La legge regionale n. 36 ha lo scopo di adeguare la legislazione regionale a quella che disciplina gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno nel settore dell'incentivazione della ricettività alberghiera e turistica e che sono di piena ed esclusiva competenza della regione a seguito del completamento della delega di funzioni in materia di turismo.

REGIONE TOSCANA

La regione ha emanato fin dal primo funzionamento numerose leggi in materia (1).

Per quanto riguarda l'attività programmatica, la regione ha emanato i seguenti piani che riguardano il settore:

1) Programma regionale di sviluppo 1982-84. Contiene propositi di iniziative dirette ad adoperare le strutture turistiche ricettive, e promuovere una diversificazione e diffusione territoriale dell'offerta e una più equilibrata distribuzione stagionale dei flussi, favorendo progressivi rapporti di integrazione fra le diverse realtà turistiche.

(1) Tra le quali le più importanti sono le seguenti:

- l.r. 2.8.1972, n.23. Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite col D.P.R. 14.1.1972, n.6, in materia di turismo e industrie alberghiere;
- l.r. 29.1.1973, n.10. Provvidenze per l'adeguamento del patrimonio alberghiero per il potenziamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale e per il miglioramento delle aziende della ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale;
- l.r. 5.6.1974, n.31. Norme per l'assistenza tecnica e gestionale nei settori dell'artigianato, del turismo e delle minori imprese;
- l.r. 11.5.1975, n.19. Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio;
- l.r. 24.4.1975, n.33. Promozione dello sport a carattere sociale;
- l.r. 3.8.1976, n.43. Modifiche finanziarie alla l.r. n.33 del 1975;
- l.r. 12.8.1976, n.46. Modifiche alla l.r. 5.6.1974, n.30, recante "contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale";
- l.r. 23.12.1976, n.76. Interventi per allestimento nuovi parchi di campeggio. Rifinanziamento della l.r. n. 19 del 1975.
- l.r. 4.12.1978, n.74. Provvedimenti per l'esercizio, lo sviluppo e l'ammodernamento di funicolari e funivie;

2) Programma regionale degli interventi in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari (approvato dal Consiglio regionale nel mese di aprile 1982), in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n.23, concernente la disciplina delle agevolazioni finanziarie in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari. Gli obiettivi di tale programma sono: a) l'adeguamento e il miglioramento delle strutture ricettive; b) la creazione di una rete organica di ostelli; c) l'incremento delle strutture campeggistiche; d) l'incremento delle strutture complementari; e) nuovi insediamenti alberghieri in zone turisticamente affermate.

Gli stanziamenti complessivi turistici nel predetto programma per le finalità sopra indicate sono pari a 4 miliardi. Soggetti beneficiari: operatori pubblici e privati.

Non è dato conoscere il grado di realizzazione dei predetti programmi.

La spesa complessiva, in termini di impegni, per il settore del turismo per l'anno 1981 è stata pari a 13,8 miliardi.

I pagamenti complessivi sono stati pari a 15,9 miliardi, dei quali 13 miliardi in conto competenza e 2,8 miliardi in conto residui.

- l.r. 27.3.1980 n.23: disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari;
- l.n. 29.10.1981 n.79: disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici.

REGIONE UMBRIA

La disciplina regionale nel settore del turismo è avvenuta, in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, secondo le seguenti norme distinte per rami di attività:

a) Incentivazione alberghiera e promo-pubblicitaria:

- 1) legge regionale n. 10 del 23 gennaio 1973 (concernente le attrezzature ricettive alberghiere e turistiche);
- 2) legge regionale n. 12 del 28 gennaio 1974 (provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione);
- 3) legge regionale n. 33 del 21 maggio 1974 (interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
- 4) legge regionale n. 25 del 25 giugno 1976 (modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
- 5) legge regionale n. 49 del 23 agosto 1977 (attività promozionale e pubblicitaria turistica);
- 6) legge regionale n. 2 del 17 gennaio 1978 (rifinanziamento legge regionale 23 agosto 1977, n. 49 - attività promozionale e pubblicitaria turistica);
- 7) legge regionale n. 32 del 22 giugno 1979 (interventi per insediamenti turistici);
- 8) legge regionale n. 73 del 28 dicembre 1979 (rifinanziamento della legge regionale n. 32 del 22 giugno 1979);
- 9) legge regionale n. 54, del 12 agosto 1981 (rifinanziamento leggi regionali n. 10 del 1973 e n. 32 del 1979);
- 10) legge regionale n. 81 del 18 dicembre 1981 (interventi per l'ammmodernamento e il miglioramento delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta).

b) Settore alberghiero:

- 1) legge regionale n. 28 del 15 dicembre 1972 (proroga per il biennio 1973/74 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge il 30 dicembre 1937, n. 2651);
- 2) legge regionale n. 48 del 14 agosto 1974 (proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692);
- 3) legge regionale n. 2 del 7 gennaio 1975 (proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973/74 per il biennio 1975/76);
- 4) legge regionale n. 14 dell'11 marzo 1977 (proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
- 5) legge regionale n. 30 del 27 giugno 1977 (proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692);
- 6) legge regionale n. 10 del 9 marzo 1979 (proroga efficacia classificazione alberghiera);
- 7) legge regionale n. 67 del 19 dicembre 1979 (proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera);
- 8) legge regionale n. 13 del 26 febbraio 1981 (proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
- 9) legge regionale n. 33 dell'8 giugno 1981 (disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta);
- 10) legge regionale n. 51 del 12 agosto 1981 (modifica termine operatività articolo 12, legge regionale 8 giugno 1981, n. 33);
- 11) legge regionale n. 13 del 2 aprile 1982 (norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria).

c) Istituzionale:

- 1) legge regionale n. 7 del 19 luglio 1972 (esercizio delle funzioni

- in materia di turismo e industria alberghiera);
- 2) legge regionale n. 5 del 17 gennaio 1974 (costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
 - 3) legge regionale n. 51 del 17 agosto 1974 (ristrutturazione dell'azienda autonoma turismo di Orvieto);
 - 4) legge regionale n. 60 del 23 novembre 1974 (soppressione degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni);
 - 5) legge regionale n. 62 del 25 novembre 1974 (istituzione dell'Albo regionale delle pro-loco);
 - 6) legge regionale n. 63 del 29 novembre 1974 (ristrutturazione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello);
 - 7) legge regionale n. 35 del 26 maggio 1975 (ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo);
 - 8) legge regionale n. 22 del 12 maggio 1976 (disposizione integrativa della legge regionale 23 novembre 1974, n. 60);
 - 9) legge regionale n. 13 del 22 febbraio 1977 (ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano);
 - 10) legge regionale n. 64 del 3 novembre 1978 (modifica dell'articolo 4, lett. c), della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5: costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
 - 11) legge regionale n. 69 del 28 dicembre 1979 (costituzione dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino e ampliamento del territorio delle aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano);

12) legge regionale n. 71 del 28 dicembre 1979 (organi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del comitato esecutivo - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5);

13) legge regionale n. 8 del 23 febbraio 1982 (partecipazione regione Umbria alla costituzione Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica).

Le varie tipologie di intervento nel settore sono state così determinate:

- a) - contributi in conto interessi;
- b) - contributi in conto capitale.

I contributi in conto interessi sono stati finalizzati alla realizzazione di opere di costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti turistico-ricettivi e/o complementari all'attività turistica (impianti di ristorazione, ricreativi e sportivi) e sono stati rivolti ai seguenti soggetti: Enti Locali-territoriali, Associazioni, Privati (leggi regionali n. 10 del 1973, n. 33 del 1974, n. 32 del 1979, n. 54 del 1981 e n. 81 del 1981).

I contributi in conto capitale hanno riguardato la realizzazione di "centri turistici" e sono stati rivolti esclusivamente agli Enti locali territoriali in alcune zone specificatamente previste dalla legge e già individuate nel Piano regionale di sviluppo (leggi regionali n. 33 del 1974 e n. 32 del 1979).

La legislazione concernente l'assegnazione di contributi in conto interessi è stata delegata, per la gestione, alle Amministrazioni provinciali; quella concernente l'assegnazione di contributi in conto capitale è stata gestita direttamente dalla Giunta regionale, su programma approvato dal Consiglio regionale.

Gestione diretta è stata poi attuata dalla Giunta regionale per la legge regionale n. 12 del 1974, concernente provvidenze urgenti ed eccezionali in favore dell'industria alberghiera e della ristorazione nel periodo di crisi energetica.

Per quanto riguarda l'attività programmatica, il piano dell'attività promozionale per il turismo predisposto per il 1983, approvato dal Consiglio regionale il 24 settembre 1982 (1), prevede le seguenti strategie:

a) campagna promozionale sui mercati internazionali, presentando l'immagine e l'offerta turistica dell'Umbria;

b) intensificazione della presenza sui mercati in via di sviluppo, consolidata in quelli di tradizionale riflusso, rinforzata in quelli che presentano difficoltà di crescita e discontinuità;

c) iniziative promozionali di messaggi, manifestazioni, fiere e mostre all'interno;

d) campagne all'estero;

e) azione di interscambio in raccordo con le Aziende di Turismo, i comuni e le U.S.L.;

f) iniziative rivolte al turismo organizzato ed assistito;

g) consolidamento dell'immagine ecologica dell'Umbria;

h) programma di valorizzazione delle acque e delle terme;

i) avviamento dell'attività dell'Istituto di studi superiori sul turismo (2), per corsi di aggiornamento e qualificazione in discipline turistiche rivolte ad operatori e studiosi sia italiani che stranieri;

(1) Secondo la l. 14 novembre 1981 n. 648 era previsto il termine di approvazione per il mese di maggio.

(2) E' stato approvato dalla Giunta regionale il 5 ottobre 1982 lo Statuto del predetto Istituto.

l) realizzazione di uno stretto collegamento tra le regioni Toscana e Lazio per la predisposizione di una mostra sugli etruschi, da realizzare nel 1984;

m) realizzazione di una ricerca motivazionale sulle presenze italiane ed estere in Umbria;

n) presenza dell'Umbria alle manifestazioni fieristiche all'estero su programma concordato con l'ENIT.

Nel 1982 i programmi settoriali sono stati portati interamente a compimento, realizzando tutto quanto previsto nel "Piano di promozione e pubblicità turistiche" in Italia e all'estero, per il quale è stata raggiunta la "previa intesa" con il Governo e nei singoli Piani di attività delle Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni turistiche Pro-Loce.

Sotto l'aspetto finanziario per l'attuazione dei programmi settoriali è stata sostenuta la seguente spesa:

-per il piano di promozione e pubblicità turistiche

in Italia e all'estero (cap. 5350 B.R. 1982) L. 1,3 miliardi

- per i piani di attività delle Aziende di turismo e associazioni Pro-Loce (Capitolo 5300 Bilancio regionale 1982) "2,1 miliardi

- le voci di spesa di 705 milioni sul capitolo 9260 e di 400 milioni sul capitolo 9261 del bilancio regionale concernono limiti di impegno afferenti a precedenti esercizi e riferentisi agli oneri derivanti dal pagamento di quote parte di interessi su mutui a tasso agevolato sulle leggi regionali di incentivazione alberghiera già citate (leggi regionali n.10 del 1973, n. 33 del 1974, 32 del 1979 e 54 del 1981).

- La voce di spesa di 150 milioni sul capitolo 9265 del bilancio regionale 1982 concerne il limite di impegno riferentisi a oneri derivanti dal pagamento di quota parte di interessi sui mutui a tasso

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agevolato sulla legge regionale n.81 del 1981. La somma non è stata ancora spesa in quanto l'ammontare dei mutui già accesi è iniziato nel 1983.

Le principali categorie di soggetti, destinatari degli interventi regionali, sono, come si evince da quanto risposto ai punti precedenti, gli Enti locali territoriali, le Associazioni sindacali e di categoria, i privati operanti nel settore,

Circa i risultati della regione Umbria nel settore durante il 1982, nei seguenti prospetti, forniti dall'Amministrazione regionale, si riassume la situazione del movimento turistico regionale verificatosi in Umbria nel 1982, raffrontato con quello del 1981, distinto per movimento italiani e stranieri, arrivi e presenze, nonché la situazione del patrimonio ricettivo regionale (1).

(1)

MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO ED

EXTRA-ALBERGHIERO (Dati comparativi tra il 1981 ed il 1982)

TOTALE INTERA REGIONE	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE
1981	783.338	2.413.749	203.040	1.144.452	986.378	3.558.201
1982	858.304	2.644.360	263.655	1.225.516	1.121.959	3.869.876
Diff. - o -	+ 74.966	+ 230.611	+ 60.615	+ 81.064	+ 135.581	+ 311.675
	+ 9,6%	+ 9,6%	+ 29,9%	+ 7,1%	+ 13,8%	+ 8,8%

MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO ED

EXTRAALBERGHIERO (Dati comparativi tra il 1970

ed il 1981)

TOTALE INTERA REGIONE	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE
1970	353.021	1.028.035	118.513	658.382	471.534	2.284.417
1981	783.338	2.413.749	203.040	1.144.452	986.378	3.558.201
Diff. - o -	+430.317	+785.714	+84.527	+486.070	+514.844	+1.271.784
	+121,9%	+48,3%	+71,3%	+73,8%	+109,2%	+55,6%

REGIONE VENETO

La regione ha emanato nel corso del 1982 le seguenti leggi in materia:

- 1) legge regionale 21 aprile 1982, n. 14 - proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1980-81 al 31 dicembre 1982;
- 2) legge regionale 16 agosto 1982, n. 27 - contributo per l'organizzazione in Belluno della Universiade invernale 1985;
- 3) legge regionale 8 novembre 1982, n. 51 - disciplina della professione di guida alpina e aspirante guida alpina;

I più rilevanti interventi in campo turistico effettuati dalla Regione riguardano generalmente contributi in conto capitale per ammodernamento e potenziamento del patrimonio ricettivo e contributi per spese di gestione e funzionamento degli Enti provinciali del turismo e delle pro-loco.

Non vengono effettuati interventi diretti ma solamente tramite trasferimenti di fondi.

I soggetti destinatari dei trasferimenti di fondi regionali sono principalmente: i privati e le industrie, per interventi di ammodernamento e potenziamento del patrimonio ricettivo; gli enti locali, per manifestazioni turistiche; ed infine gli stessi Enti provinciali del turismo e le stesse associazioni Pro-loco.

La spesa complessiva, in termini di impegni, per il settore del turismo per l'anno 1981 è stata pari a 11 miliardi.

I pagamenti complessivi sono stati pari a 6,8 miliardi, dei quali 5,1 in conto competenza e 1,7 in conto residui.

La spesa complessiva prevista nel 1982 è di 8,4 miliardi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

(in miliardi di lire)

	ENTRATE			SPESE		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
Veneto	1.888,6	3.910,1	3.808,9	1.920,2	3.622,8	4.150,7
Toscana	2.145,6	3.294,9	3.867,5	2.125,6	3.259,1	3.849,8
Emilia-Romagna	1.544,8	2.163,6	*4.043,0	1.580,4	2.206,8	*4.047,3
Marche	961,6	1.332,7	854,4	949,8	1.345,6	790,7
Piemonte	1.511,4	1.706,2	2.466,2	1.508,4	1.849,6	2.493,6
Liguria	662,2	926,9	962,1	670,3	928,6	955,0
Molise	288,2	455,8	552,0	283,0	417,6	586,1
Lombardia	2.296,6	3.312,9	4.645,6	2.441,3	3.472,4	4.856,9
Lazio	170,2	4.570,9	5.295,2	238,6	4.633,7	5.259,2
Abruzzo	522,3	626,5	840,5	557,0	531,7	1.232,0
Basilicata	410,5	672,1	*840,0	402,5	613,0	*850,4
Umbria	643,8	844,5	1.168,2	661,9	854,8	1.120,5
TOTALE	13.045,8	23.817,1	29.343,6	13.339,0	23.735,7	30.192,2

— dato risultante dal consuntivo presentato dalla Giunta e non ancora approvato dal Consiglio Regionale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA
 (in miliardi di lire)

	1979		1980		1981	
Veneto	714,4	(581,4) (a)	848,4	(799,9) (a)	1.004,2	(970,2) (a)
Toscana	213,9	(173,9) (a)	373,1	(316,1) (a)	395,8	(332,2) (a)
Emilia Romagna	223,1	(183,9) (a)	281,0	(255,7) (a)	*347,3	(309,5) (a)
Marche	292,4	(225,4) (a)	383,6	(317,9) (a)	232,7	(178,5) (a)
Piemonte	492,5	(337,7) (a)	398,6	(228,3) (a)	504,8	(366,2) (a)
Liguria	173,9	(128,9) (a)	239,6	(177,2) (a)	258,8	(200,3) (a)
Molise	151,0	(134,5) (a)	203,6	(186,4) (a)	257,7	(201,8) (a)
Lombardia	714,3	(550,9) (a)	638,5	(461,4) (a)	1.001,1	(838,9) (a)
Lazio	811,9	(305,2) (a)	841,9	(589,4) (a)	777,9	(559,5) (a)
Abruzzo	475,1	(280,4) (a)	485,1	(276,6) (a)	547,9	(296,1) (a)
Basilicata	206,2	(186,1) (a)	298,0	(281,6) (a)	*425,6	(373,7) (a)
Umbria	187,7	(167,4) (a)	188,8	(167,7) (a)	333,6	(298,4) (a)
TOTALE	4.656,4	(3.255,7) (a)	5.180,2	(4.058,2) (a)	6.086,4	(4.925,3) (a)

(a) — Residui di competenza.

* — Dato risultante dal consuntivo presentato dalla Giunta e non ancora approvato al Consiglio Regionale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA
 (in miliardi di lire)

	1979		1980		1981	
Veneto	629,4	(421,8) (a)	498,8	(238,8) (a)	1.006,3	(722,6) (a)
Toscana	179,3	(109,3) (a)	238,3	(204,2) (a)	241,5	(201,6) (a)
Emilia Romagna	182,9	(160,8) (a)	177,8	(140,3) (a)	* 224,5	(196,2) (a)
Marche	253,7	(153,3) (a)	325,9	(232,7) (a)	131,9	(113,6) (a)
Piemonte	475,5	(393,6) (a)	339,4	(216,5) (a)	362,5	(301,8) (a)
Liguria	196,6	(144,6) (a)	339,3	(273,6) (a)	246,0	(178,4) (a)
Molise	79,0	(69,2) (a)	134,8	(99,0) (a)	190,7	(143,7) (a)
Lombardia	633,4	(444,4) (a)	702,9	(538,2) (a)	1.172,6	(966,6) (a)
Lazio	820,8	(639,7) (a)	754,1	(507,2) (a)	624,6	(461,4) (a)
Abruzzo	357,2	(257,8) (a)	111,7	(82,9) (a)	509,8	(465,2) (a)
Basilicata	77,1	(49,6) (a)	158,8	(95,2) (a)	* 252,0	(186,9) (a)
Umbria	132,8	(125,7) (a)	152,4	(104,5) (a)	207,2	(160,0) (a)
TOTALE	3.967,7	(2.969,8) (a)	3.934,2	(2.733,1) (a)	5.169,6	(4.098,0) (a)

(a) — Residui di competenza.

* — Dato risultante dal consuntivo presentato dalla Giunta e non ancora approvato dal Consiglio Regionale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTO REGIONI 1981 — 1982

MINISTERO	CAP.	IMPEGNI	IMPEGNI	DIFFERENZA	PAGAMENTI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
		1981	1982		1981	1982	
PRESIDENZA	1202	27,7 miliardi	114,8 miliardi	87,1 miliardi	27,7 miliardi	114,8 miliardi	87,1 miliardi
"	1203	50,4 miliardi	23,1 miliardi	- 27,3 miliardi	25,5 miliardi	8,6 miliardi	- 16,9 miliardi
"	1205	113,2 miliardi	32,8 miliardi	- 80,4 miliardi	94,0 miliardi	32,8 miliardi	- 61,2 miliardi
"	1206	97,7 miliardi	41,8 miliardi	- 55,9 miliardi	77,4 miliardi	41,8 miliardi	- 35,6 miliardi
"	1208	14,9 miliardi	5,3 miliardi	- 9,5 miliardi	10,2 miliardi	5,3 miliardi	- 4,9 miliardi
"	1209	74,8 miliardi	—	—	74,8 miliardi	—	—
TESORO	4692	51,1 miliardi	90,7 miliardi	39,6 miliardi	51,1 miliardi	90,7 miliardi	39,6 miliardi
"	5926	3.171,3 miliardi	3.152,5 miliardi	- 18,8 miliardi	2.466,4 miliardi	1.602,1 miliardi	- 864,3 miliardi
"	5927	—	13,6 miliardi	—	—	13,6 miliardi	—
"	5932	—	11,5 miliardi	—	—	11,5 miliardi	—
"	5933	75,5 miliardi	425,3 miliardi	349,8 miliardi	75,5 miliardi	20,3 miliardi	- 55,2 miliardi
"	5945	—	233,9 miliardi	—	—	184,7 miliardi	—
"	5946	5 miliardi	5,8 miliardi	0,8 miliardi	5 miliardi	5,8 miliardi	0,8 miliardi
"	6771	133,8 miliardi	118,5 miliardi	- 15,3 miliardi	—	—	—
"	7751	376,4 miliardi	—	—	—	—	—
"	7753	—	—	—	—	—	—
"	7762	80 miliardi	90 miliardi	10 miliardi	80 miliardi	90 miliardi	10 miliardi
"	8773	1 miliardo	—	—	500 milioni	—	—
"	8774	12 miliardi	10 miliardi	- 2 miliardi	6 miliardi	10 miliardi	4 miliardi
"	8775	—	—	—	—	—	—
"	8776	—	—	—	—	—	—
"	8778	20 miliardi	20,5 miliardi	10,5 miliardi	20 miliardi	30,5 miliardi	10,5 miliardi
"	8781	—	—	—	—	—	—
"	8783	—	—	—	—	—	—
"	8784	—	6,1 miliardi	—	—	6,1 miliardi	—
"	8785	—	—	—	—	—	—
"	8786	500 miliardi	565,1 miliardi	65,1 miliardi	300 miliardi	345,1 miliardi	45,1 miliardi
"	8787	40 miliardi	40 miliardi	0	40 miliardi	40 miliardi	0
"	8788	39 miliardi	—	—	—	—	—
"	8790	117,1 miliardi	133,8 miliardi	16,7 miliardi	117 miliardi	83,8 miliardi	- 33,2 miliardi
"	8793	16 miliardi	—	—	8 miliardi	—	—
"	8798	140 miliardi	75 miliardi	- 65 miliardi	65 miliardi	—	—
"	8804	8 miliardi	—	—	4 miliardi	—	—
"	8805	55 miliardi	25 miliardi	- 30 miliardi	25 miliardi	25 miliardi	0
"	9534	19,9 miliardi	53,3 miliardi	33,4 miliardi	19,9 miliardi	53,3 miliardi	33,4 miliardi
FINANZE	1974	—	—	—	—	—	—
"	1980	888,4 miliardi	979,2 miliardi	90,8 miliardi	883,9 miliardi	918,1 miliardi	34,2 miliardi
"	1987	85,2 miliardi	85,2 miliardi	0	74,7 miliardi	75,3 miliardi	0,6 miliardi
BILANCIO	7081	2.594,7 miliardi	2.099,4 miliardi	- 495,3 miliardi	—	100,9 miliardi	—
"	7083	212,5 miliardi	212,5 miliardi	0	25 miliardi	—	—
"	7084	137,5 miliardi	137,5 miliardi	0	25 miliardi	—	—
"	7085	78 miliardi	10 miliardi	- 68 miliardi	—	—	—
ISTRUZIONE	1626	63,3 milioni	15,4 milioni	- 47,9 milioni	2,2 milioni	2,3 milioni	0,1 milioni
"	4111	28 miliardi	40 miliardi	12 miliardi	18,1 miliardi	38,1 miliardi	20 miliardi
"	8251	2,0 miliardi	2,1 miliardi	0,1 miliardi	24 milioni	151 milioni	127 milioni
LAVORI	8269	20 miliardi	20 miliardi	0	20 miliardi	20 miliardi	0
"	8270	120 miliardi	150 miliardi	30 miliardi	120 miliardi	120 miliardi	0
"	8908	15 miliardi	—	—	3,5 miliardi	—	—
"	9050	—	5,4 miliardi	—	—	427,4 milioni	—
"	9058	—	—	—	—	—	—
"	9059	—	—	—	—	—	—
AGRICOLTURA	7775	5 miliardi	2 miliardi	- 3 miliardi	—	—	—
"	8242	500 milioni	500 milioni	0	—	—	—
SANITA'	7531	2 miliardi	—	—	671 milioni	—	—
Totale		9.428,3 miliardi	9.042,2 miliardi	-386,1 miliardi	4.764,1 miliardi	4.088,2 miliardi	-675,9 miliardi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTO REGIONI 1982

MINISTERO	CAP.	IMPEGNI	PAGAMENTI *	OGGETTO
PRESIDENZA	1202	114,8 miliardi	114,8 miliardi	Fondo da versare alla Regione Valle d'Aosta in corrispondenza delle quote di entrate erariali.
"	1203	23,1 miliardi	8,6 miliardi	Devoluzione alla Regione Sarda dei 9/10 delle imposte di fabbricazione.
"	1205	32,8 miliardi	32,8 miliardi	Fondo da versare alla Regione Friuli-Venezia Giulia in corrispondenza delle quote di entrate erariali.
"	1206	41,8 miliardi	41,8 miliardi	Fondo da versare alle province autonome di Trento e Bolzano in corrispondenza delle quote di entrate ad esse devolute, delle leggi sullo statuto speciale.
"	1208	5,3 miliardi	5,3 miliardi	(Come sopra) alla Regione Trentino-Alto Adige.
"	1209	—	—	Fondo da versare alle province autonome di Trento e Bolzano in corrispondenza delle quote di entrate erariali.
TESORO	4692	90,7 miliardi	90,7 miliardi	Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale.
"	5926	3.152,5 miliardi	1.602,1 miliardi	Fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario.
"	5927	13,6 miliardi	13,6 miliardi	Somma da assegnare alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano per assistenza alla famiglia e maternità.
"	5932	11,5 miliardi	11,5 miliardi	Fondo da ripartire tra le regioni a statuto speciale e Trento e Bolzano per i trasferimenti delle funzioni dell'opera Naz. (O.N.P.M.I.).
"	5933	425,3 miliardi	20,3 miliardi	Somma da assegnare alle regioni e Enti Pubblici per progetti socialmente utili concernente l'occupazione giovanile.
"	5945	233,9 miliardi	184,7 miliardi	Somma da assegnare alle regioni per definitiva estinzione di passività pregressa di Enti ospedalieri e Amm./m provinciali accertate al 31 dicembre 1979.
"	5946	5,8 miliardi	5,8 miliardi	Assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige dei fondi per lo svolgimento delle funzioni Amm./m in materia di catasto.
"	6771	118,5 miliardi	—	Fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale
"	7751	—	—	Contributo alla Regione Siciliana a titolo di solidarietà nazionale.
"	7753	—	—	Quota parte aliquota dovuta dai concessionari di idrocarburi, per giacimento nei territori del Mezzogiorno, da versare alle regioni competenti per territorio.
"	7762	90 miliardi	90 miliardi	Somme da versare alla Regione Sardegna per interventi relativi al piano straordinario per la rinascita economica, sociale e assetto agro-pastorale.

* di competenza

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO	CAP.	IMPEGNI	PAGAMENTI	OGGETTO
	8773	—	—	Contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia, per contributi straordinari a favore dell'Ente per zona industriale di Trieste.
TESORO	8774	10 miliardi	10 miliardi	Contributo speciale alla Regione Umbria, per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico, artistico della città di Orvieto — Todi.
	8775	—	—	Contributo speciale alla Regione Calabria, per zone danneggiate dagli eventi sismici nel marzo e aprile 1978.
	8776	—	—	Contributo speciale Regione Sicilia (Prov. Messina) per zone danneggiate eventi sismici (1978).
	8778	30,5 miliardi	30,5 miliardi	(Come sopra) nella Sicilia occidentale
	8781	—	—	Somme da assegnare alle Regioni e alle province di Trento e Bolzano, per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie asilo nido e scuole materne.
	8783	—	—	Somme da assegnare alle Regioni e province di Trento e Bolzano per finanziamento di lavori di completamento di opere delle regioni.
	8784	6,1 miliardi	6,1 miliardi	(Come sopra) per completamento, ripristino e adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione.
	8785	—	—	(Come sopra) finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico.
	8786	565,1 miliardi	345,1 miliardi	Somma da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici nel maggio e settembre 1976.
	8787	40 miliardi	40 miliardi	Somma da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per concessione di contributi
	8788	—	—	Somme da attribuire alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dell'accordo della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e Jugoslava
	8790	133,8 miliardi	83,8 miliardi	Somme da assegnare alle Regioni Meridionali, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
	8793	—	—	Contributo speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di infrastrutture ed impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine.
	8798	75 miliardi	—	Contributo speciale alle Regioni Umbria, Marche e Lazio per interventi in zone terremotate settembre 1979.
	8804	—	—	Contributo speciale alla Regione Lazio per rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza terremoto nel viterbese febbraio 1971
	8805	25 miliardi	25 miliardi	Contributo speciale alla Regione Campania, per ricostruzione zone terremotate agosto 1962.
	9534	53,3 miliardi	53,3 miliardi	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il consorzio di credito per le opere pubbliche.
FINANZE	1974	—	—	Versamenti da effettuare alla Regione Siciliana per entrate erariali di spettanza alla Regione, ma riscosse dallo Stato.
	1980	979,2 miliardi	918,1 miliardi	Somme da attribuire alle Regioni: Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili dei tributi soppressi.
	1987	85,2 miliardi	75,3 miliardi	Somme sostitutive, da attribuire alle regioni a statuto ordinario.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO	CAP.	IMPEGNI	PAGAMENTI	OGGETTO
BILANCIO	7081	2.099,4 miliardi	100,9 miliardi	Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
"	7083	212,5 miliardi	—	Somma da assegnare alle Regioni per la concessione di contributi ai comuni e ai consorzi intercomunali, per costruzione e ammodernamento degli impianti necessari ai servizi pubblici.
"	7084	137,5 miliardi	—	Somme da assegnare alle Regioni per la concessione di contributi alle imprese che realizzano o modificano impianti di depurazione degli scarichi.
"	7085	10 miliardi	—	Contributo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini e opere per le vie navigabili.
ISTRUZIONE	1626	15,4 milioni	2,3 milioni	Contributo agli Enti per la gestione di corsi di scuola popolare, nelle Regioni a statuto speciale.
"	4111	40 miliardi	38,1 miliardi	Contributi a favore delle opere universitarie delle Regioni a statuto speciale e centro residenziale dell'Università della Calabria ecc.
"	8251	2,1 miliardi	151 milioni	Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi nelle Regioni a statuto speciale.
LAVORI PUBBLICI	8269	20 miliardi	20 miliardi	Contributi venticinquennali, a cura delle Regioni, da destinare al completamento dei programmi di edilizia.
"	8270	150 miliardi	120 miliardi	Contributi negli interessi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni da concedere alle categorie meno abbienti.
"	8908	—	—	Concessione di contributi alle Regioni, per l'attuazione delle finalità indicate negli artt. 19-20 L. 10 maggio 1976 n. 319 e art. 5-15 stessa legge.
"	9050	5,4 miliardi	427,4 milioni	Spese in gestione al provveditorato alle opere pubbliche per la regione Friuli-Venezia Giulia.
"	9058	—	—	Spese a cura della Regione Friuli-Venezia Giulia e provveditorato per opere pubbliche di Trieste e per finanziamento art. 1 L. 31 maggio 1964 n. 357.
"	9059	—	—	Spese a cura della Regione Veneto e provveditorato di Venezia per finanziamento art. 1 L. 31 maggio 1964 n. 357.
AGRICOLTURA	7757	2 miliardi	—	Contributo a favore della Regione Emilia-Romagna per opere di riforma fondiaria, concernente l'assetto idraulico e la viabilità del bacino del Mezzano.
"	8242	500 milioni	—	Interessi sui mutui trentennali concessi dalla Cassa depositi e prestiti e casse di Risparmio alle Regioni. Per l'acquisto e il rimboschimento dei terreni.
SANITA'	7531	—	—	Contributo alle Regioni interessate alla Molluschicoltura per gli impianti di depurazione.
Totale		9.042,2 miliardi	4.088,2 miliardi	

PAGINA BIANCA